

DA PIETRO ELLERO A ENRICO FERRI:
LA GENESI DELLA PENALISTICA SOCIALE*

*FROM PIETRO ELLERO TO ENRICO FERRI:
THE GENESIS OF PENALISTICA SOCIALE*

Pietro Schirò

Università degli Studi di Verona

Abstract English: This article treats the genesis of the *penalistica sociale* that emerged in the last two decades of the nineteenth century, which was a movement of jurists who showed great sensitivity to the social dimension of law and who attributed a decisive role to social factors in the generation of crime. The first part of the article will focus on the definition of *penalistica sociale* and the overcoming of the label 'legal socialism'; then the different contributions made to *penalistica sociale* by Pietro Ellero and Enrico Ferri will be examined. The two authors can be considered the precursors of *penalistica sociale*.

Keywords: *penalistica sociale*; legal socialism; Pietro Ellero; Enrico Ferri; criminal law 19th century

Abstract italiano: L'articolo tratta la genesi della *penalistica sociale* che si afferma nell'ultimo ventennio del XIX secolo, ovvero un movimento di giuristi che mostra grande sensibilità per la dimensione sociale del diritto e attribuisce un ruolo decisivo ai fattori sociali nella generazione dei criminali. Una prima parte dell'articolo si concentrerà sulla definizione della *penalistica sociale* e sul superamento dell'etichetta socialismo giuridico; successivamente verranno considerati i diversi contributi apportati alla *penalistica sociale* da Pietro Ellero e da Enrico Ferri. I due autori possono essere considerati i precursori della *penalistica sociale*.

Parole chiave: *Penalistica sociale*; socialismo giuridico; Pietro Ellero; Enrico Ferri; diritto penale XIX secolo

Sommario: 1. Introduzione: dal Socialismo giuridico alla Penalistica sociale. – 2. Prevenire è meglio che curare: Pietro Ellero e la prevenzione del crimine. – 3. Le opere sociali di Ellero. – 4. La Riforma civile. – 5. Un'occasione mancata: Enrico Ferri e il diritto penale sociale. – 6. I sostitutivi penali. – 7. Conclusioni e inizi.

❖ Italian Review of Legal History, 7 (2021), n. 8, pagg. 257-294

❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/16890. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

* Il presente contributo è tratto dalla mia tesi di dottorato dal titolo *La penalistica sociale. Dal socialismo giuridico alla Scuola sociale del diritto penale* che analizza i movimenti scientifici penalistici che animano l'ultimo ventennio del XIX secolo. In questa sede propongo una rivisitazione del capitolo dedicato alla genesi della cosiddetta *penalistica sociale*.

1. Introduzione: dal Socialismo giuridico alla Penalistica sociale

È ormai ben noto che la categoria del socialismo giuridico¹ risulta inidonea a descrivere lo sviluppo di quel movimento che anima il diritto penale italiano alla fine dell'Ottocento e che Mario Sbriccoli ha definito «diritto penale sociale». L'autore descrive una «presenza culturale» che «attraversa scuole diverse e momenti diversi»; una composita tendenza «mossa da una generale esigenza di giustizia»² e non una scuola di giuristi generata da un disegno politico socialista. Del resto, la riflessione sul cosiddetto socialismo giuridico ha riguardato principalmente la scienza giuridica civilistica³ considerato che esso si sviluppa con riferimento alla nuova tendenza del diritto civile europeo⁴, e solo marginalmente nelle fonti si parla di socialismo giuridico nel diritto penale. Non stupisce, dunque, che la storiografia si sia concentrata maggiormente sugli studiosi civilisti, sicché la stessa riflessione nel campo penalistico risulta limitata a pochi, seppur importanti, contributi che hanno trattato direttamente il socialismo giuridico penale⁵. Diversamente, si è scritto in modo copioso sulla Scuola positiva e sul processo di socializzazione del diritto penale nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, con un cenno alle teorie socialiste e solidariste che influenzano il sistema penalistico italiano⁶.

La ridotta riflessione sul socialismo giuridico penale è certamente dovuta al combinato disposto di due fattori: da una parte vi è l'etichetta del socialismo giuridico che è stata ideata per la definizione delle teorie civilistiche, le quali si legano in modo quasi indissolubile con lo sviluppo del diritto del lavoro e in ge-

¹ Sul socialismo giuridico le tre monografie realizzate sull'argomento nei primi anni del Novecento: Panunzio, 1906; Cosentini, 1910; Donati, 1910. L'argomento dopo gli anni settanta del secolo scorso ha suscitato grande interesse, possono citarsi così: l'utilissima bibliografia di Sbriccoli, 1976; ma anche le monografie di: Cascavilla, 1987 e Grossi, 1988. Infine il recente volume di Maestri, 2020. A queste opere si aggiungono numerosi articoli scritti in varie riviste, tra i principali: Ungari, 1970, pp. 241-68 e 387-403; i due numeri III-IV del 1974-1975 dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, dal titolo *Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture*; e anche Carini, 1981-1982, pp. 54-100. Poi gli articoli di Stronati, 2012, pp. 405-412; e di Mazzarella, 2015, pp. 381-423.

² Sbriccoli, 1974-75, pp. 557-642: 559.

³ Schirò, 2020, pp. 1-22.

⁴ Sul tema Grossi, 1988.

⁵ Tra i testi che trattano direttamente il socialismo giuridico nel diritto penale si possono citare: Neppi Modona, 1971, pp. 29-33; Guerini, 1974, pp. 431-475; ancora il già citato contributo di Sbriccoli, 1974-75, ma anche Cascavilla, 1987, sebbene quest'ultimo si concentri principalmente sul socialismo giuridico civile. Un cenno sul socialismo giuridico viene svolto anche da Papa, 1982.

⁶ Le citazioni in questo senso possono essere moltissime, ad esempio: Papa (ed.), 1985; Mazzacane (ed.), 1986, Cavassoli, Lacaita (ed.), 2002; Lacchè, Storti, Colao (ed.), 2015. A questi possono aggiungersi i seguenti contributi: Colao, 2012, pp. 349-356; Latini, 2017, pp. 1-12.

nerale con l'affermarsi dello Stato sociale⁷; dall'altra la presenza e l'espansione della Scuola positiva hanno fagocitato qualsiasi movimento o tendenza lontana dalla tradizione liberale, o che condivide, anche solo parzialmente, i principi e gli ideali della stessa scuola, sicché la socializzazione del diritto penale è stata ridotta a corrente della tradizione positiva.

Ciò detto, appare opportuno osservare che tutti gli studiosi che si sono occupati direttamente del socialismo giuridico penale riconoscono la lontananza di tale movimento dal socialismo politico in senso stretto e denunciano l'equivocità dell'etichetta socialismo giuridico⁸. Ed effettivamente il socialismo dei penalisti, forse ancora più che per i civilisti, è un socialismo *lato sensu*; un socialismo di cuore, una sensibilità di chi percepisce chiaramente la gravità della questione sociale e la conseguente crisi del diritto penale nella cosiddetta *questione criminale*⁹ di fine secolo. Di socialismo, dunque, vi è ben poco, si tratta piuttosto di un'empatia verso la dimensione sociale del fenomeno penale, che si attesta riconoscendo i privilegi della classe borghese nell'ordinamento e nel diritto, affermando l'importanza dei fattori sociali come cause dei delitti e sostenendo la necessità di riforme in tale ambito per la risoluzione della questione criminale. Da qui, questi autori criticano l'astrattismo del diritto penale che finisce per essere arbitrario e ingiusto, quindi per utilizzare le parole di Ferri, la socializzazione del diritto penale si afferma per superare la «prevalenza, talvolta soverchia» dell'individualismo e «ristabilire l'equilibrio fra l'elemento sociale e l'elemento individuale»¹⁰ nella criminalità.

Invero va osservato che l'etichetta socialismo giuridico anche nell'ambito civilista risulta «inutile e falsante»¹¹, una ridondante semplificazione di una serie di teorie che di socialista hanno ben poco. La fortuna storiografica di un presunto gruppo di giuristi socialisti è dovuta alle contingenze storiche del secondo Ottocento europeo nel quale ogni teoria, volta a sostenere la realizzazione di un nuovo ordine sociale basato sull'uguaglianza delle condizioni economiche, sul generale benessere per tutte le classi e sul diritto a un lavoro dignitoso per tutti,

⁷ Sullo *Stato sociale* si consultino i due tomi dei *Quaderni Fiorentini XLVI*, per l'anno 2017 intitolati *Giuristi e Stato sociale*; e in particolare i saggi ivi contenuti, utili per uno sguardo d'insieme e una ricostruzione semantica: Stolleis, 2017, pp. 17-40; Costa, 2017, pp. 41-102; nonché Cazzetta, 2007, pp. 103-140. Inoltre, l'articolo di Stronati, 2016, pp. 380-386.

⁸ Cfr. Neppi Modona il quale afferma che «a prescindere dal loro credo socialista» questi giuristi «si sono occupati del sistema penale come di un effetto, diretto o indiretto, della costituzione capitalistica della società». Neppi Modona, 1971, p. 31.

⁹ Sulla questione criminale Lacchè, Stronati (ed.), 2014.

¹⁰ E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino, 1900⁴, p. 23.

¹¹ Il socialismo giuridico è secondo Paolo Grossi una «indicazione sofferente», una etichetta «evocata ed invocata da molti in questi nostri ultimi venti anni come categoria storiograficamente appagante e munita di un grosso valore definitorio per il suo apparire a tutta prima come un monolito»: Grossi, 1988, p. 16.

viene ricondotta sulla base di sole «somiglianze di famiglia»¹² al socialismo. Vi è pertanto un socialismo medico e antropologico, un socialismo filosofico, un socialismo del diritto e quindi giuridico; proprio quest'ultimo appare, a mio avviso, particolarmente inappropriato in quanto conduce ad accostare le tesi relative alla socializzazione del diritto al socialismo. L'aggettivo più indicato per descrivere il movimento che coinvolge moltissimi intellettuali di fine secolo è invece sociale. Infatti, le dottrine di questi esperti sono *sociali* e non socialiste e seguono tutte un «principio trionfante di socialità»¹³. Sia nel diritto civile che in quello penale, si possono individuare dei giuristi che vivono pienamente l'epoca della socialità, vengono sedotti dalle teorie evoluzioniste, darwiniste, solidariste, democratiche e anti-individualiste; sostengono il nuovo metodo scientifico di studio positivista, svolgono vari e ampi riferimenti alla ricerca sociologica volta a individuare le leggi universali di comportamento e di sviluppo umano, a cui il diritto deve necessariamente attingere in quanto esso è il frutto di una specifica società in un determinato periodo storico.

La crisi del sistema individualistico, la riscoperta del sociale prodotta dalle grandi rivoluzioni dell'Ottocento, le affermazioni delle scienze sociali conducono alla nascita di un eterogeneo movimento di esperti che propone una socializzazione del diritto come mezzo per la risoluzione della questione sociale, e così dà vita a una «nuova tendenza», la quale è «positiva e sociale»¹⁴, che confluisce non nel socialismo giuridico ma in movimenti che possono essere indicati come: *civilistica* e *penalistica sociale*. Restando sulla scienza penalistica, oggetto di questo contributo, all'interno della categoria della penalistica sociale è possibile far rientrare quei giuristi che mostrano evidenti sensibilità verso i temi legati al sociale, a prescindere dalla loro adesione a una scuola o a un movimento del tempo, come: Bernardino Alimena (1861-1915), Emanuele Carnevale (1861-1946), Napoleone Colajanni (1847- 1921), Eugenio Florian (1869-1945), Luigi Majno (1852-1915), Carlo Manes (1887-1971), Alfredo Pozzolini (1877-1936), Filippo Turati (1857-1932), Adolfo Zerboglio (1866-1952); ma anche autori come Giovan Battista Impallomeni (1846 1907) e Michele Angelo Vaccaro (1854-1937). Questi attribuiscono un ruolo decisivo ai fattori sociali nella generazione dei crimini; intrecciano le scienze sociali al diritto penale in chiave anti-individualista e sociologica, proponendo, con diverse gradazioni teoriche, una soluzione alla questione penale e ancor prima sociale che affligge la società europea. Utilizzare la categoria della penalistica sociale permette di superare l'ambiguità del socialismo giuridico ricostruendo con maggiore precisione il movimento di giuristi che, pur partendo da

¹² Petrucciani, 2018, pp. 371-388.

¹³ Definizione di E. Cimbali, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione civile vigente* (1884), poi inserite in Id, *Opere complete*, Torino, Utet, 1895, p. 40.

¹⁴ Cfr. G. Vadalà-Papale, *La nuova tendenza del diritto civile in Italia*, in "Rivista di Giurisprudenza di Trani", VIII, 1893, pp. 588 ss.

diverse tradizioni e inclinazioni scientifiche, afferma la necessità di una socializzazione del diritto penale e trova risposte giuridiche ai numerosi problemi sociali che affliggono la società. In altri termini, cambiare le coordinate di ricerca sulla penalistica di fine secolo, abbandonando la categoria del socialismo giuridico, permette di ricostruire più chiaramente non una *scuola dimenticata* ma un sincretico movimento giuridico e culturale *nascosto*, che riafferma il legame tra la società e il diritto, denuncia le diseguaglianze perpetrate dai codici e propone una serie di riforme al fine di raggiungere un diritto, e quindi una società, più equa e giusta. Inoltre adottare questa chiave interpretativa permette di scollegare molti di questi intellettuali dall'accusa di essere socialisti per una mera «avventura sentimentale»¹⁵ o peggio socialisti solo sulla carta o per opportunità politica, critica che viene spesso mossa dagli autori più vicini al partito socialista.

Svolta questa indispensabile premessa, le pagine seguenti si concentrano sulle figure di Pietro Ellero (1833-1933) ed Enrico Ferri (1856-1929) che in modo diverso e a distanza di un decennio l'uno dall'altro, possono essere considerati i precursori della penalistica sociale, tra i primi a manifestare la necessità di connettere il sistema penale italiano alle condizioni politiche, sociali ed economiche del paese. Il confronto che segue dei due studiosi riguarda esclusivamente il contributo che essi apportano all'affermazione del diritto sociale penale italiano, senza voler e poter approfondire le numerose differenze esistenti nelle tesi giuridiche dei due grandi penalisti; del resto i due non appartengono a una medesima scuola di pensiero e sono impegnati su tematiche giuridiche penalistiche molto differenti tra loro e connesse a due differenti periodi storici¹⁶. L'unico confronto operabile riguarda la riflessione sul diritto sociale di Ellero la quale si conclude, come si vedrà, all'inizio della riflessione di Ferri.

2. *Prevenire è meglio che curare: Pietro Ellero e la prevenzione del crimine*

Le opere di Pietro Ellero influenzano le teorie di molti giuristi di fine secolo e la sua personalità è certamente meritevole di opportuni approfondimenti. Ellero è un «penalista anomalo»¹⁷, un battitore libero, le cui idee non possono essere

¹⁵ Garin, 1976, p. 135.

¹⁶ Ellero elabora le sue teorie penalistiche dai primi anni Sessanta del XIX secolo, infatti risale al 1860 il *Trattato della critica criminale*, all'anno seguente l'opuscolo *Della prevenzione dei crimini*; mentre è del 1861 il libello *Sulla emenda penale*. A queste opere si aggiungono le sue riflessioni intorno alla pena di morte (dal 1861 e sino al '64 dirige insieme a Carrara il *Giornale per l'abolizione della pena di morte*) e i vari scritti sulle leggi penali e sul codice penale italiano. Tutti lavori in parte confluiti in *Opuscoli criminali* del 1874 e *Trattati Criminali* del 1875. Diversamente, Enrico Ferri si confronta, a partire dagli anni Ottanta, con tematiche e problematiche ben diverse e connesse a un periodo storico differente.

¹⁷ La definizione è di Floriana Colao nella sua prefazione al saggio di Alberto Torini, cfr. Torini, 2020, p. 11.

inserite compiutamente in nessuna scuola giuridica del tempo, tuttavia riesce ad influenzare e anticipare, non solo i giuristi che si occupano del diritto punitivo e più nello specifico della pena capitale¹⁸, ma anche tutti coloro che si impegnano per la riforma del sistema penale italiano in chiave sociale. Egli è tra i primi a denunciare la responsabilità della società nella formazione della delinquenza, individuando un legame eziologico tra borghesia e delitto, dove il ceto dominante indica come delinquenza tutto ciò che esula dal suo sistema di valori e condanna chi è vittima della sfortuna di nascere povero¹⁹. Secondo il giurista friulano la società è costruita sulla base degli interessi di una particolare classe sociale e il diritto penale è recepito quale mezzo per mantenere un sistema di potere e per contrastare le pretese delle altre classi. In via preliminare, va osservato che Ellero non è un giurista prossimo agli ambienti socialisti, anzi il socialismo è considerato quasi alla stregua di una «stregoneria»²⁰ e, inoltre, occorre precisare che molte delle sue teorie penaliste sono più vicine alla Scuola liberale che alla Scuola positiva²¹; tuttavia, è indubbio che alcune opere del giurista friulano mostrano un'evidente sensibilità per le tematiche del diritto penale sociale. Egli, infatti, percepisce l'inadeguata funzione di un diritto penale eccessivamente dogmatico e astratto, che fatica a trovare le misure per regolare la realtà e fronteggiare la diffusione del crimine. Secondo Ellero, il diritto che si è concentrato sulla repressione dei delitti ha sostanzialmente fallito, per tale ragione la legislazione deve occuparsi maggiormente della prevenzione. Da qui l'idea di Ellero di intervenire sulle norme penali abolendo le «pene atroci» e operando «lo scemamento delle

¹⁸ Sull'importante ruolo di Ellero nel dibattito sulla abolizione della pena di morte si veda Torini, 2020, pp. 25-60.

¹⁹ Invero, le tematiche inerenti ai problemi sociali e le conseguenze di questi sul diritto vengono trattate già dal XVIII secolo, e nello specifico da autori come Gaetano Filangieri, Gian Domenico Romagnosi e Giovanni Carmignani, e poi certamente anche da Giovanni Bovio, il quale nel suo *Saggio critico del diritto penale* del 1872 sostiene che la questione penale sia legata a doppio filo alla più ampia questione sociale, quindi al malessere delle classi meno abbienti, malessere aggravato dalla legislazione borghese che tende alla difesa della proprietà, ed è imperniata sull'individualismo e sull'uguaglianza giuridica formale. Su questi temi risulta interessante il saggio di un membro della Scuola positiva come Nino Veratti dal titolo *Sociologia e politica criminale*, Torino, F.Ili. Bocca, 1931.

²⁰ Ellero, infatti, scrive che «il socialismo più recente è in certo modo ciò, che la stregoneria era negli andati tempi: vale a dir questa, cosa di donnicciuole erotomaniache, schifose e spregiate, che in mancanza di meglio si davano al diavolo; e quello, di sciatti e ignoranti proletari, che veggono il mondo attraverso le botole de' sotterranei e gli abbaini delle soffitte loro» P. Ellero, *La questione sociale*, Bologna, 1874, p. 152.

²¹ Dello stesso parere Dell'Erba, 1985, pp. 299-305. Difficilmente Ellero può essere inserito in una scuola o in una tradizione, considerata l'eterogeneità della sua produzione e del suo stile spesso enfatico e astratto, non stupisce che la storiografia abbia inserito l'autore ora tra i «liberali conservatori», ora tra i «socialisti conservativi», ora tra i socialisti del diritto ora tra gli antisocialisti (cfr. Vano, 1993, pp. 512-520).

miti». La prevenzione deve divenire un «sociale istituto» attraverso una legislazione che la renda «stabile, regolare, sistematica, universale», fino ad affermarci «simile e superiore» al «ministero di punire»²². Il diritto, e più nello specifico il diritto penale, deve essere immerso nella realtà sociale che lo genera, sicché per poter affrontare il problema penale occorre «penetrare nell'intime latebre del cuore umano, e insieme sindacare la vita de' popoli, e i costumi e i culti, e sino ai cardini su cui poggia la sociale convivenza»²³; in questo modo è possibile prevedere delle misure di prevenzione del crimine, le quali a ben vedere anticipano molti dei sostitutivi penali elaborati da Enrico Ferri. Così, secondo Ellero, la misura di prevenzione per eccellenza è l'educazione, «l'educazione, presa in un senso generale, raggiante dal trono, dal pergamo, dalla tribuna, dalla cattedra, dalla scena... imperante coi precetti, insinuante con gli esempi, attraente con gli affetti»²⁴. Tuttavia, per il giurista, l'educazione viene grandemente trascurata dal legislatore e dall'opinione pubblica quando essa è «il primo debito e il primo scopo sociale». Il ragionamento di Ellero si fa lungimirante nel momento in cui concepisce l'educazione come mezzo attraverso il quale divenire moralmente e intellettualmente *perfetti*, così che la «tutela civile e giuridica» risulti una garanzia pronta a intervenire solo come *extrema ratio*, al fine di ristabilire il «viver felici e liberi». Investire sull'educazione significa riformare la scuola e la famiglia, ma anche «la religione, la letteratura, l'arte» che «sono le tre primarie educatrici; tutte e tre indirizzano l'uomo al buono, al vero e al bello»²⁵.

Accanto a queste misure di prevenzione, che possono definirsi sociali, Ellero individua dei «provvedimenti» giuridici per «evitare gli stimoli e gli appetiti delittuosi» che chiama *reagenti criminali*. Tra questi vi è «la protezione di culti e di credenze» da parte dello Stato. Per Ellero, infatti, l'insegnamento morale e religioso ha una doppia valenza, da un lato «placa le scelleratezze», dall'altro allevia la «vittima dell'ingiustizia sociale». Ancora, un'istituzione civile e religiosa su cui poter intervenire per prevenire il crimine è per Ellero la famiglia, perché difficilmente si «dimenticano gli ammonimenti e le lezioni di famiglia». Un buon cittadino è innanzi tutto un buon figlio e ogni essere umano «prima che alla giustizia del magistrato è soggetto a quella del padre, prima che dallo istitutore e dal sacerdote apprende dalla madre la virtù e la fede»; pertanto un reagente criminale è certamente la tutela della famiglia «santificata nelle nozze, costituita nella patria potestà», e quindi l'unità familiare è, secondo il giurista, un mezzo fondamentale per la prevenzione del delitto²⁶. Altri reagenti criminali sono la scuola e gli spettacoli, questi ultimi, secondo Ellero, spesso hanno un «malefico influsso» in grado di corrompere e infervorare spingendo al crimine, pertanto occorre controllarne

²² P. Ellero, *La questione sociale*, Bologna, 1874, p. 44.

²³ *Ivi*, p. 42.

²⁴ *Ivi*, p. 54.

²⁵ *Ivi*, p. 55.

²⁶ *Ivi*, p. 57.

e limitarne le scene. Mentre alla scuola il Nostro attribuisce un ruolo fondamentale nella prevenzione dei reati, infatti per il giurista friulano la scuola deve sradicare «una pianta rigogliosa e funesta, l'ignoranza»²⁷; per tale ragione sostiene la necessità di un'istruzione pubblica in tutti i livelli, dall'infanzia alle accademie. Lo scopo dei reagenti criminali è, dunque, quello di «togliere le occasioni che fan nascere le prave inclinazioni», cosicché si renda «impossibile il delitto», e per far ciò accanto alle misure educative occorre garantire a ogni cittadino «maggiore libertà di dire e fare quel che vuole, quando non leda la giustizia».

Di grande importanza è la previsione di un sistema legislativo penale snello, con una «buona polizia» che vigili e protegga, e che sia immedesimazione del governo «in tutte le fibre sociali»²⁸; inoltre il diritto penale deve prevedere delle pene volte anch'esse alla prevenzione e che siano certe, pubbliche e idonee²⁹.

Dal punto di vista civilistico occorre dotarsi di una legislazione idonea a far fronte alle esigenze della società favorendo la «circolazione e distribuzione delle nazionali ricchezze», facilitando la «libertà d'industria e di commercio», ponendo rimedio «ai licenziamenti e scioperi degli operai» ma soprattutto capace di

dare a tutti di lavorare e di vivere, poiché il maggior numero di delitti (abbiatele a mente) viene dalla miseria e dall'ozio. Fondare colonie, costruire grandiose opere pubbliche, istituire ricoveri per la mendicizia, abolire il lotto, vietare ad ogni costo l'accattonaggio (che ingenera tutti i più turpi vizi) quietare gli ammutinamenti fin dal nascere... e tali altre sono le misure atte a togliere lo stimolo delle voglie criminose³⁰.

Dall'analisi dei reagenti criminali di Ellero ben si comprende che nella sua visione le cause del delitto sono principalmente *interiori* al delinquente, sono cause morali legate alle passioni del reo, sicché lo scopo principale della prevenzione è intervenire sulle «recondite fonti del delitto», sorprendere il futuro criminale «nella remota virtualità, innanzi ancora al suo balenar nella mente»³¹. Secondo Ellero, nella mente dell'uomo, davanti a degli stimoli sociali esterni, può rappresentarsi la possibilità del delitto, bisogna dunque intervenire con delle misure di prevenzione volte ad annullare tali stimoli sociali, evitando che si formi il proposito criminale nella coscienza dell'individuo. Il difetto delle previsioni di Ellero risiede nella loro astrattezza, molte misure infatti sono sprovviste di quelle concrete proposte necessarie per la loro realizzazione; mancano, in altri termini, i riferimenti alle riforme sociali propedeutiche per dar vita ai vari reagenti criminali,

²⁷ *Ivi*, p. 58.

²⁸ *Ivi*, p. 64.

²⁹ Sulla funzione della pena come prevenzione dei delitti e di conseguenza come difesa della società si veda la parte dell'opera di Ellero intitolata *Dell'emenda penale*, pp. 129 e ss.

³⁰ *Ivi*, p. 59.

³¹ *Ivi*, p. 66.

che di fatto richiedono interventi strutturali e di lungo periodo che Ellero sembra ignorare. Tuttavia, nonostante l'evidente incompletezza della sua teoria, appare indubbia la novità del ragionamento del giurista friulano il quale accosta il fenomeno criminale alla questione sociale, percependo la necessità di attuare ampie riforme sociali per contrastare il dilagare del crimine, individuando il delinquente non come un soggetto astratto al quale applicare meccanicamente una sanzione, ma come un individuo immerso in una realtà sociale complessa che attraverso stimoli esterni alla sua coscienza produce delinquenza.

3. Le opere sociali di Ellero

Dalla originale elaborazione delle misure di prevenzione del crimine da parte di Ellero si evince la sua innegabile sensibilità per le tematiche inerenti al diritto penale sociale, sensibilità che si desume principalmente dalle sue maggiori opere sociali: *La questione sociale* (1874), *La tirannide borghese* (1879), *La riforma civile* (1879) con le quali, scrive Achille Loria (1857-1943) in occasione della sua commemorazione, «disertava il placido lago degli studi criminali per cimentarsi nell'oceano periglioso delle generalizzazioni sociologiche»³².

L'analisi sociologica di Ellero prende le mosse dalla questione sociale che si sviluppa in Italia nel corso del XIX secolo in relazione a una serie di fattori che conducono alla crisi del sistema giuridico e sociale e che per egli possono essere ricondotti a quattro principali cause: «il perturbamento delle idee morali, l'affievolimento delle forze conservative, la larghezza delle forme politiche, e l'asprezza delle condizioni civili e soprattutto economiche»³³. Secondo il giurista friulano, la società è segnata da un «caos morale» che conduce a mettere in dubbio ogni principio e regola morale, caos favorito da una situazione politica in perenne crisi, visto che le rivoluzioni del secolo precedente (inglese, americana e francese) hanno generato nei popoli una particolare inquietudine che li porta a uno stato di «continua febbre e in periodici sussulti»³⁴. In un tale stato di agitazione e di fragilità politica e morale «è naturale», «che gli elementi sociali fervano», a maggior ragione se il sistema giuridico è lasciato a «demagoghi e autocrati, dottrineggianti ed empirici» che si concentrano a «dar colpi contro agli ordini antiquari»³⁵, producendo ordinamenti giuridici basati su «costituzioni», le quali «si fanno e si rifanno a vanvera», e che appunto sono solo «carte», «senza radici ne' costumi e senza quell'ossequio, che ispira la veneranda polvere degli anni»³⁶. Tali assetti morali e giuridici conducono a una generale crisi della società.

³² A. Loria, *Pietro Ellero*, in "Archivio Giuridico Filippo Serafini", vol. CIX, 1933, pp. 129-131: 130.

³³ P. Ellero, *La Questione sociale*, cit., pp. 7-8.

³⁴ *Ivi*, p. 9.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ivi*, p. 10.

L'analisi della questione sociale elleriana si sviluppa sulla base delle critiche che egli rivolge al sistema giuridico e morale del tempo; per risolvere tale crisi individua una serie di profonde riforme che coinvolgono principalmente «la proprietà, la famiglia, lo stato e il culto»³⁷, che per Ellero sono le quattro basi della società. Le osservazioni del giurista friulano, a ben vedere, introducono molti temi poi ripresi dagli autori della penalistica sociale e anche dal pensiero socialista, sebbene egli critichi molto le teorie politiche socialiste, che definisce portatrici di una rivoluzione reazionaria, tendente a realizzare una società costituita da soli «opifici, una specie di grande stabilimento industriale», nella quale «i maestri d'arte ne sariano i magistrati, le tariffe delle mercedi le leggi, e via via»³⁸. Sul punto chiarisce: «io accordo, che abbiano uguale diritto ad essere felici tanto i ricchi come i poveri, e che gl'interessi dei quindici milioni di europei oziosi devano tacere innanzi ai bisogni dei dugensessanta milioni di lavoratori»³⁹, tuttavia per lui il socialismo «propone una meta inarrivabile» e vuole tutti operai o tutti braccianti.

L'avversione del Nostro verso il socialismo, in fondo, non stupisce; nelle sue osservazioni sulla condizione dei meno abbienti, sulla crisi del diritto penale, alterna lucide analisi sociali ad astratte e moralistiche considerazioni della realtà. Ellero appare estremamente conservatore, quasi aristocratico, ma allo stesso tempo innovatore lungimirante; e utilizzando toni quasi nostalgici dell'*Ancien Régime* critica ferocemente la borghesia, quella «classe eletta» e «dominante» che è sostanzialmente responsabile della questione sociale e della crisi del diritto penale, ma soprattutto è responsabile della condizione di miseria e delinquenza delle «plebi». Nel suo saggio del 1879 intitolato *La tirannide borghese*, Ellero mostra la sua avversione per tale classe che è la «causa massima dell'odierne sofferenze»:

Ebbene, perché una coorte di sensali e di appaltatori, come stormo di corvi e di avvoltoi, si è precipitata sul campo di battaglia a spogliare i cadaveri degli eroi e a satollarsi delle loro carni? Perché tanto tesoro di affetti e di sacrifici si è violato e dissipato; e il mercimonio e il guadagno, la menzogna e la furberia, lo scetticismo e il cinismo ne occupano il luogo? Perché fino l'amor di patria è diventato una malinconia da vecchi rimbambiti, e le attrattive sublimi della grandezza e della gloria vezzi da squaldrine sfatte? Perché il popolo ebbe lo sfratto dallo stato stesso, cui aveva creato; e lo si alloppia e dissangua e scarnifica ognora senza misericordia? Perché non si parla in tanta sua miseria d'altro, che di opulenza e di prosperità, d'economia e di finanza, di baratti e di cambi; e le lettere e le arti, piegando il capo per vergogna e smorzando le faci, mandano un ultimo bagliore livido e sinistro? Donde in somma sono proceduti tutti codesti abominii, che io descriverò qui entro in più centinaja di capitoli; da quale antro e da quale mostro d'averno?

³⁷ *Ivi*, p. 25. Le misure individuate da Ellero risultano estremamente radicali come l'abolizione della proprietà individuale, ampie riforme dei culti e della famiglia, etc. Per un'analisi più approfondita si possono consultare: Brini, 1887; e Zanichelli, 1901, pp. 506-519.

³⁸ P. Ellero, *La Questione sociale*, cit., p. 152.

³⁹ *Ivi*, p. 153.

La risposta a queste domande, continua, «è riassunta in due vocaboli»⁴⁰: *tirannide borghese*. Se in passato ha prevalso la «casta dei guerrieri», altre volte «quella de' sacerdoti»:

ora prevale quella del ceto industriale e di tutto si fa mercatanzia, e la bottega e il banco sostituiscono il tempio e il trono. Di guisa che, se un giorno dovesse l'infima turba laboriosa prevalere, l'officina avrebbe l'impero, e lo eserciterebbe co' gli istinti ruvidi della manualità e co' gli stimoli rabbiosi della fame. Onde la tirannide borghese, che non è altro, se non la beffarda e avida signoria del predetto ceto, costituisce la speciale oppressione del periodo storico, in cui viviamo; la fase sociale, cui attraversiamo, e la fonte suprema de' nostri odierni mali⁴¹.

Il giurista friulano si professa libero nel suo pensiero e non teme «castighi» né desidera «premi», assicurando coloro che possono sentirsi offesi da esso, affermando che il suo è «un pensiero puramente individuale e universalmente rejetto» e che egli è «solo, solo, solo» nella sua «spirituale ribellione»⁴². L'autore si mostra estremamente duro con la classe borghese «laido mostro» che genera «ribrezzo» e «raccapriccio»⁴³. Una classe sociale composta da «trafficienti» che hanno preso il posto «de' gentiluomini e de' preti nel controllo della società» che hanno nel «predominio abusivo delle ricchezze» la loro attività principale, che soprattutto pervertono e depravano la società con la loro mancanza di morale: «l'economia doventa una scienza, un'arte politica, un sistema morale, una religione; e il dicastero della finanza il supremo areopago»⁴⁴. Questo ceto considerato dal giurista egoista e ingordo, reputa «parassiti i soldati, pazzi i filosofi, malfattori i poveri», opprime tutte le classi, ma soprattutto i meno abbienti.

Ellero, spiegando chi siano i borghesi, calcola approssimativamente il numero di essi sulla base degli «elenchi de' contribuenti all'imposta sulla ricchezza mobile», e afferma che «i borghesi d'Italia sariano appena 52.791»⁴⁵, il che significa di numero minore ai «gentiluomini» che appartengono ai casati nobili, ma soprattutto di gran lunga inferiori alle masse popolari.

Dopo aver ricostruito storicamente la nascita e lo sviluppo della borghesia, arrivando sino alla società a lui contemporanea, Ellero ne esamina tutte le caratteristiche denunciandone l'amoralità, l'egoismo, l'abuso e la sopraffazione. In particolare, sottolinea l'assenza di qualsiasi principio e valore morale, la «brutalità verso le lettere e le arti», «l'arricchimento particolare a danno dell'universale», «gravezze riservate su' miserabili», «iniquità del sistema tributario» e soprattutto, e sul punto occorre riconoscere che l'autore si mostra profetico, denuncia

⁴⁰ P. Ellero, *La tirannide borghese*, Bologna, 1879, pp. 14-16.

⁴¹ *Ivi*, p. 15.

⁴² *Ivi*, p. 13.

⁴³ *Ivi*, p. 16.

⁴⁴ *Ivi*, p. 17.

⁴⁵ *Ivi*, p. 26.

la «dilapidazione dei beni demaniali». La borghesia arriverà, secondo egli, a dilapidare e a distruggere anche beni naturali che sembrano «inesauribili» come l'acqua e l'aria, che arriveranno a commercializzare e poi a eliminare, privando i poveri degli ultimi frammenti di proprietà:

Già col dilapidar quello, ch'era proprietà di tutto il popolo, e quindi tanto de' poveri come de' ricchi, si veniva, per mitigar gli oneri ai ricchi, a privare i poveri d'una quota de' comuni averi. [...] Spogliamo i cari nostri concittadini della proprietà popolare: e poiché non vi sono altri diritti sacri, che gl'individuali, e i poveri non ne hanno veruno, [...] spogliamo costoro addirittura della loro particolar proprietà. [...] Perfin l'acqua potabile, è tal volta sottratta alla comunione umana: e potrà esserlo anche l'aria in futuro, con qualche investitura nuova, se non altro per muovere qualche mulino a vento⁴⁶.

La tirannide si manifesta e trova applicazione grazie all'ordinamento giuridico borghese che, come in ogni tirannide, si sostanzia in un diritto ingiusto:

basterà mentovare la restrizione de' suffragi a un ceto di persone, che non è il popolo, e l'avvocazione de' giudizi criminali, detti di fatto, al medesimo ceto, ch'è precisamente il dominante e soverchiatore del popolo stesso; per conoscere tosto, come la ingiustizia sia proprio stata posta a fondamento dello stato⁴⁷.

La negazione del suffragio universale a favore di un sistema elettorale che si basa sul parere di solamente «605,044 italiani», appare per Ellero la prima grande ingiustizia contro il popolo che è «sulla terra l'unico signore di sé medesimo»⁴⁸. Da qui un'ampia critica alla legislazione vigente «che sancisce una sola religione dello stato» negando la libertà di culto; oppure che si concentra sul diritto di proprietà con una difesa di essa «fiera e gelosa», «dimenticando o conculcando tutti gli altri sociali e umani beni» e soprattutto confiscando la proprietà «della chiesa ed altre proprietà del popolo e de' poveri». Ancora la legge sancisce ipocritamente l'uguaglianza tra cittadini: «che vale, dopo ciò, la proclamata uguaglianza di tutti innanzi alle leggi, se queste medesime leggi non sono uguali per tutti?»⁴⁹.

La critica di Ellero si concentra poi sui «difetti delle leggi penali» fondate sul Codice penale che «mantiene ancora l'estremo supplicio, in onta al raccapriccio universale», ma che soprattutto è fondato sulla «deferenza a' ricchi e la derelizione de' poveri»; da qui l'esortazione:

Date un'occhiata anche a questo, lettori miei, col lume della ragione; cioè liberandovi da que' pregiudizi, pe' quali sembra sacro tutto ciò, ch'è vietato o dall'uso consentito. E troverete gl'identici delitti scontarsi dal ricco con una breve villeggiatura o con un tenue esborso, e dal povero indeclinabilmente colla perdita della libertà

⁴⁶ *Ivi*, p. 405.

⁴⁷ *Ivi*, p. 232.

⁴⁸ *Ivi*, p. 233.

⁴⁹ *Ivi*, p. 239.

(articoli 29, 30 e 67)⁵⁰.

Il Codice penale appare la legge ingiusta per eccellenza, in quanto tende a garantire la tirannide borghese e così punisce gravemente «il delinquere contro le loro monete e cedole di banco», ma nulla prevede per chi «offende l'integrità e la libertà de' popoli»⁵¹. I poveri, gli oziosi e i mendicanti vengono puniti per il fatto stesso di essere tali, mentre per il duello «ch'è il diritto di prepotenza e di soverchieria» è prevista una pena leggera che «non viene mai applicata» visto che riguarda il «ceto privilegiato». Ancora «se per la borghesia la carità è uno sciacquo e la povertà un abominio, facile è immaginare, qual debba essere la sorte del ladro», infatti, spiega Ellero, il furto è punito in modo più severo perfino del parricidio; il ladruncolo viene punito in modo esemplare mentre si ha grande tolleranza per chi mostra estrema «malvagità d'animo». Così chi ruba rischia anche «vent'anni di galera» ma per la truffa «bastano al più cinque anni di carcere, uno per la violazione di domicilio, mezzo per l'oltraggio al pudore»⁵². Anche la «borghese giurisprudenza» risulta gravemente ingiusta come la legge penale, anzi il sistema processuale è la manifestazione del potere borghese e pertanto affligge il povero: sicché un ladro di «pollajo» viene condotto dal giudice «al remo» e in definitiva «la miseria ha poche ragioni da far valere presso i tribunali»⁵³. La giustizia risulta cara, formale e lenta, e appare inaccessibile ai più umili. La giustizia penale, in particolare, «zoppica talmente, che bisogna proprio averla confusa con la polizia per non accorgersene». Il sistema genera ingiustizia con i delitti contro la proprietà puniti in modo diffuso e severo, tanto da riempire le carceri, mentre i delitti contro la persona e la morale vengono trascurati.

La critica elleriana continua e tocca la polizia, l'avvocatura, la magistratura, e si concentra successivamente sul rapporto tra stato e religioni, sulla moralità della borghesia, sul giornalismo corrotto che propaga i miti borghesi, e infine arriva alla possibile conseguenza della tirannide borghese: il socialismo e quindi la sovversione sociale. Per superare «la estrema catastrofe» borghese non si può pensare di tornare all'*Ancien Régime*, poiché secondo Ellero «dato anche che si stesse meglio, non sarebbe, che di danno, il tentar di ripristinare il tempo trascorso»⁵⁴. La soluzione è rappresentata da una serie di riforme che possono evitare la «sovversione sociale» e il regime socialista. Il socialismo per Ellero non è diverso dalla borghesia, sicché il sistema anticlericale e amorale concentrato sull'economia resterebbe sostanzialmente intatto:

Intanto la condizione economica delle moltitudini, in onta ai vanti degli economisti, rendesi sempre più grave e intollerabile. Tanto che, per non ridir d'altro (ed è

⁵⁰ *Ivi*, p. 237.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ivi*, p. 238.

⁵³ *Ivi*, p. 239.

⁵⁴ *Ivi*, p. 492.

del resto tutto quello, che di più atroce si possa asserire), ho già notato, l'alimentazione del popolo italiano non basta più all'uopo. Donde la frequente mortalità de' bambini e la rada longevità degli adulti, in confronto d'altre contrade; e la senilità precoce delle donne e l'orrida pellagra de' contadini. La qual condizione, ancor che fosse negli andati tempi uguale, ora è vie più resa grave e intollerabile dalla stessa libertà vera e supposta, che lascia senza protezione o aita i bisognevoli. Perciocchè allora tutti ne' rispettivi cerchi della società; in cui erano posti, avevano un fermo e stabile assetto; e fino i servi della gleba erano da' propri padroni vestiti e nutriti. Oggi ciascuno vive in una sorte precaria e incerta, lusingato più dalla speranza e deluso più dalla fortuna; e chi ha fame, ha da morir digiuno⁵⁵.

4. La Riforma civile

La risposta di Ellero al malessere giuridico e sociale che proviene dalla borghesia risiede nella *Riforma civile*. Il saggio è pensato come continuazione del suo *La tirannide borghese* nel quale evidenzia i problemi della società, mentre con il suo secondo lavoro, individua le possibili soluzioni. Infatti, attraverso una serie di riforme che coinvolgono tutti i settori della società, dal diritto alla religione, dall'economia alla famiglia, l'autore sostiene che possono raggiungersi rilevanti modifiche all'assetto sociale italiano, evitando così la violenza che sarebbe derivata dalle «utopie socialiste» e comuniste. Per «ovviare i mali sociali» il giurista prevede dodici tavole di riforme, ognuna riguardante diversi aspetti della società su cui intervenire, così ad esempio si propone di riformare i costumi con la creazione di una «autorità censoria»⁵⁶; ancora, «ripigliare le consuetudini abbandonate»; prevedere «l'educazione obbligatoria e gratuita del popolo»⁵⁷; promuovere la libertà di religione e una riforma della chiesa; limitare il diritto di proprietà conciliandolo con i diritti «della persona»⁵⁸; emanare una «legislazione propria del lavoro»; introdurre il suffragio universale e maggiori tutele per i poveri. Le misure identificate da Ellero sono tantissime, talvolta caotiche, ed è sinceramente difficile non perdere il filo del discorso nell'alluvionale individuazione di astratte riforme sociali. In questa sede, tuttavia, mi sembra opportuno approfondire le riforme indicate dall'autore inerenti al diritto penale.

La quinta tavola dedicata al diritto inizia con una dichiarazione di intenti: «Io ho premesso, che non vi sarà entro questo volume pur una proposta, che sia, non che sovversiva, né anco nella più lieve guisa, temeraria o, come or si direbbe, socialista: e manterrò la promessa», tuttavia precisa che proporrà «il miglioramento del giure» o «l'abolizione della servitù e della tortura» e altre misure a tu-

⁵⁵ *Ivi*, p. 502.

⁵⁶ P. Ellero, *La riforma civile*, Torino, 1881², p. 140.

⁵⁷ *Ivi*, p. 159.

⁵⁸ *Ivi*, p. 244.

tela del popolo non si traduce necessariamente con l'essere socialisti⁵⁹. Tale affermazione pare un'ammissione di corrispondenza tra le tesi dell'autore e i principi socialisti, una corrispondenza che imbarazza il giurista e lo conduce a prendere le distanze dall'osteggiato pensiero politico. Da qui Ellero inizia analizzando la pubblica sicurezza, proponendo una riforma della polizia che ai suoi occhi appare senza limiti, spesso corrotta, quasi una creatura famelica senza scrupoli tanto che nulla resta «salvo da' suoi artigli, non la pietà, non l'onore e nemmeno il pudore de' cittadini»; la polizia per Ellero «è appunto la maggiore insidia, tesa alle libertà e ai diritti d'ognuno»⁶⁰. La sorveglianza di polizia e il domicilio coatto sono le misure che maggiormente rappresentano lo strapotere della polizia sicché «l'uomo più onesto, quando povero, non ha scampo alcuno; è prima posto nella condizione di non trovar lavoro, e poi (anche se valorosamente resiste alla tentazione) è trascinato da bargello a bargello, e da carcere a carcere per tutta la vita»: tali misure devono essere riformate. Inoltre, l'autore denuncia gli «arbitrii nella procedura penale» che regolarizzano la tortura. Anche in tale ambito sono necessarie ampie riforme che coinvolgano la segretezza del processo, il sequestro, la perquisizione, l'ispezione e le «altre offese a' diritti di pubblicità, proprietà, onore e libertà del domicilio e della persona»⁶¹ che rappresentano «vessazioni processuali». Passando al diritto penale generale, Ellero afferma la necessità di ampie riforme che tengano conto del delitto che «non è un ente, che si possa creare a capriccio de' legislatori: ma è già dalla natura segnato e maledetto, siccome atto contrario al giure, o più brevemente ingiuria»⁶². Conseguente al delitto deve essere un «male» giusto ma soprattutto proporzionato al crimine, che abbia la finalità di dissuadere dalla recidiva «perché se nel punire non si avesse codesto fine di distogliere da' delitti futuri (benché traendo da' passati legittima ragione), io per me non ne punirei più alcuno». Di conseguenza la pena deve avere uno scopo correttivo più che solo afflittivo, sicché l'emenda è da intendersi come «atto pietoso, nobile e proficuo»⁶³. Il delinquente in questo quadro non è «una belva priva di diritti» ma è «un uomo e un cittadino» dotato di diritti «inalienabili e inviolabili» da rispettare, «potendo la società correggere, non rinnegar la natura. Anzi, dovendo ella sempre nel paziente rispettare l'uomo e il cittadino, non ne può annientare mai la personalità corporea, né anco la spirituale»⁶⁴.

I fattori che generano il crimine per Ellero spesso «stanno al di fuori» del delinquente, sicché a ben vedere «l'imputabilità criminosa» se approfondita «anche quando non soggiogata del tutto dal fato» ha «ben ristretti limiti. Non sarebbe il tale divenuto colpevole, se non avesse avuto tale costituzione di corpo o tale ere-

⁵⁹ *Ivi*, p. 214.

⁶⁰ *Ivi*, p. 219.

⁶¹ *Ivi*, p. 222.

⁶² *Ivi*, p. 227.

⁶³ *Ivi*, p. 228.

⁶⁴ *Ibidem*.

dità di vizio, ed indi i tristi esempi, le funeste occasioni, i prepotenti stimoli, i mali consigli e le perfide allettative». Questa tesi, poi ampiamente affermata nella penalistica sociale, conduce Ellero a considerare il delinquente in modo compassionevole, sicché afferma che «il sentimento naturale, ch'esso ci deve destare, rimane il compianto»⁶⁵. Dopo aver proposto l'abrogazione della pena di morte e delle punizioni più estreme, il Nostro si occupa della «prevenzione criminale» unico vero mezzo per combattere la delinquenza e richiama quanto già osservato nei suoi *Opuscoli criminali*.

Da quanto sinora osservato, ben si comprende come Ellero possa considerarsi in tutti i sensi un precursore della penalistica sociale. Infatti, nelle sue opere sociali vi sono moltissime tematiche che sono poi ampiamente riprese dalla penalistica successiva: la sua comprensione per il delinquente da trattare alla stregua di un malato da curare; lo scopo educativo della pena; ancora l'individuazione della questione sociale, e più nel dettaglio di elementi sociali considerati cause principali del fenomeno criminale; e soprattutto, di certo tra le sue idee più innovative, vi è la considerazione secondo cui tutti i mali sociali provengano dalla scarsa educazione e dalla miseria. Ellero per certi versi è un socialista senza saperlo⁶⁶, positivista latente con la sua implicita negazione del libero arbitrio, ma allo stesso tempo convinto conservatore e aristocratico, a tratti ancorato al passato e nostalgico dell'*Ancien Règime*, talvolta forse troppo moderno per il suo tempo. La sua riflessione, in alcune parti confusa e astratta, possiede tuttavia degli elementi di novità indiscutibili, e pertanto mi sento di condividere soltanto parzialmente quanto osservato da Pitter⁶⁷ relativamente alla scarsa fortuna e al poco seguito delle idee di Ellero, egli infatti indubbiamente anticipa Ferri nell'elaborazione dei succedanei del diritto penale, ispira Vaccaro e Impallomeni nella concezione del diritto penale come un diritto sostanzialmente di classe, e infine denuncia gli abusi della borghesia. Non è un caso che Ferri, Loria e Turati, suoi allievi a Bolo-

⁶⁵ *Ivi*, p. 229.

⁶⁶ Non stupisce che gli ambienti socialisti e repubblicani abbiano accolto con iniziale entusiasmo le sue opere sociali (cfr. Zanichelli, 1901). Sul punto E. Maestri osserva che Ellero è inserito dagli studiosi del Novecento ora tra i «giuristi socialisti» (Accattatis, 1978), ora tra autori della «Scuola Classica» (Guerini, 1974), ora in una via mediana definendolo sia «giurista liberale» sia «un singolare moralista-sociologo delle opere sociali» (Sbriccoli, 1974-75): cfr. Maestri, 2020, pp. 87-88. La categoria della penalistica sociale, come ho già detto, permette di andare oltre questi schemi e definizioni che stanno strette a personalità come Ellero, indicando una tendenza culturale sincretica, una presenza che connota la scienza giuridica di fine Ottocento a prescindere dalle scuole esistenti.

⁶⁷ Si veda Pitter, 1993, p. 205; la tesi di Pitter è condivisa anche da Torini, il quale sostiene, inoltre, che le opere sociali di Ellero «furono fraintese» dall'opinione pubblica dell'epoca (Torini, 2020, p. 33). Tuttavia appare evidente che, al netto del parere dell'opinione pubblica borghese, chiaramente scossa dalle pesanti critiche rivolte dal giurista, le tesi di Ellero sono richiamate direttamente da alcuni autori nelle loro opere, si vedano diffusamente le pagine dei già citati Colajanni, Impallomeni e Vaccaro.

gna, riprendano queste sue tesi.

Appare riduttivo pensare ad Ellero soltanto come il giurista contrario alla pena di morte e quindi connettere la sua fortuna all'impegno da esso profuso nella causa, egli è evidentemente dotato di una grande sensibilità verso il sociale, si pone a metà strada tra la tradizione penalistica italiana e la penalistica sociale, e anticipa molti dei temi che saranno affermati dopo circa un decennio. L'autore, con le sue contraddizioni e le sue originalità, può essere considerato tra i precursori della penalistica sociale, e proprio la sua suddetta sensibilità verso le tematiche sociali consentono di percepire Ellero meno isolato di quanto la tradizione afferma e di quanto egli stesso probabilmente sentiva⁶⁸.

5. *Un'occasione mancata: Enrico Ferri e il diritto penale sociale*

Nello spazio dedicato alla genesi della penalistica sociale appare necessario richiamare e approfondire il ruolo di Enrico Ferri nello sviluppo del diritto penale sociale. Egli è la personificazione della Scuola positiva, ed è tra i primi a manifestare una certa sensibilità verso i temi del sociale, un'inclinazione che si evidenzia nell'enucleazione dei temi centrali per la nuova Scuola relativi all'imputabilità e al libero arbitrio. Indubbiamente il giurista mantovano cerca di imprimere una svolta alla Scuola positiva smarcandosi dal determinismo atavico lombrosiano per abbracciarne uno sociale ed economico, anche se talvolta le sue tesi appaiono contraddittorie⁶⁹. Invero, ricostruire il contributo di Ferri allo sviluppo del diritto penale sociale risulta attività alquanto complessa, data la volubilità dell'autore su questi temi e in considerazione della mole dei suoi scritti e dei suoi numerosi oscillamenti di posizione tra atavismo e determinismo sociale. Al netto di ciò, appare chiaro che Ferri non appartiene compiutamente alla nuova esperienza penalistica del diritto sociale, in quanto nonostante i suoi sforzi, resta troppo legato alle teorie lombrosiane, teorie che caratterizzano la Scuola positiva di diritto criminale. Tuttavia, egli è certamente considerabile tra i precursori della penalistica sociale⁷⁰. Il giurista mantovano, infatti, è sin da subito consapevole di voler

⁶⁸ Torini nel suo saggio riporta il malcontento di Ellero nei confronti degli ambienti intellettuali dei primi anni del Novecento che «od ignorano affatto la mia esistenza o mi pregiano mille volte meno di un musicista o di un romanziere di grido», sottovalutando egli stesso la indubbia influenza che egli ha avuto sulla generazione di giuristi e sociologi del diritto degli ultimi vent'anni dell'Ottocento. Cfr. Torini, 2020, p. 34; per le parole di Ellero: O. Roux, *Illustri Italiani contemporanei*, volume III, Firenze, Bemporad, 1910, pp. 201- 206: 201.

⁶⁹ Sul punto Latini, 2018. p. 46.

⁷⁰ Sul tema va precisato che molti studiosi considerano Ferri il primo, e forse il più importante, autore del diritto penale sociale; in questo senso si veda: Cascavilla, 1887; Papa, 2002, pp. 151-169, oltre a Neppi Modona 1971; Guerini 1974. I citati saggi, pongono Ferri nel socialismo giuridico per la sua vena sociologica, mentre Sbriccoli 1974-75, inserisce Ferri tra gli incunabili del movimento, insieme a Turati e Colajanni.

aggiungere all'analisi del fenomeno criminale antropologicamente orientata una riflessione sui fattori sociali del crimine:

Tutte le ricerche, eseguite finora sulla criminalità, ebbero per oggetto quasi esclusivo i fattori antropologici del reato, e tutt'al più alcuni fattori fisici, specialmente il clima e le stagioni; i fattori sociali invece, che ne fossero la popolazione e la produzione agricola, vennero in massima parte trascurati [...]. Quando invece il legislatore abbia una adeguata conoscenza dei fattori sociali del reato e della loro diversa potenza, gli sarà facile non solo di correggere talune idee esagerate o false sull'importanza di certi rimedi contro il diritto, ma di sopprimere anche le cause stesse del disordine, promuovendo un diverso assetto sociale ed attuando così una difesa veramente efficace contro l'attività criminosa dell'uomo⁷¹.

Risulta interessante notare come Ferri, inserendo il saggio sulla criminalità in Francia, da cui sono tratte le righe ora riportate, nei suoi *Studi sulla Criminalità* del 1900, aggiunge al testo citato un'eloquente nota:

Mi piace rilevare che, dunque, fino dal 1880 io misi in piena luce la importanza dei fattori sociali della criminalità, contro l'indirizzo fino allora seguito della statistica criminale. Ciò serve di risposta, per una parte, a quelli che in Italia ed in Francia, rimproverarono alla scuola criminale positiva, di preoccuparsi esclusivamente dei fattori antropologici del delitto, trascurando le cause sociali: e, per altra parte, serve a spiegare la logica evoluzione del mio pensiero, che è giunto gradualmente, ma sperimentalmente, fino alle ultime conseguenze della dottrina socialista, nel campo della sociologia generale e della sociologia criminale⁷².

Nei primi del Novecento, la polemica tra Ferri e i suoi critici, italiani e francesi, è ormai in dirittura d'arrivo, pare quindi abbastanza significativa la puntualizzazione che egli fa proprio in difesa della sua svolta verso il diritto penale sociale, svolta considerata dai suoi detrattori debole e mai concreta, ma che tuttavia Ferri rivendica con orgoglio. Già nel 1881, nel suo saggio *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Ferri individua alcuni fattori sociali come cause della delinquenza.

Sono fattori sociali: l'aumento della popolazione, l'emigrazione, l'opinione pubblica, i costumi, la religione, la costituzione della famiglia, il regime educativo, l'assetto politico, finanziario, commerciale, la produzione agricola ed industriale, l'ordinamento amministrativo della pubblica istruzione, della pubblica beneficenza, della pubblica sicurezza e infine l'ordinamento legislativo in genere, civile e penale. Una congerie, insomma, di cause latenti che si compenetrano e si intrecciano e si combinano in ogni più riposto meato della società, e che sfuggono quasi sempre all'attenzione dei teorici e dei pratici, dei criminalisti e dei sociologi⁷³.

⁷¹ E. Ferri, *Studi sulla Criminalità in Francia. Dal 1826 al 1879* in "Annali di Statistica", vol. XXI, 1881, pp. 8-61.

⁷² E. Ferri, *Studi sulla Criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 17-60: 19.

⁷³ E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, 1881, p. 72.

Si tratta di fattori che riguardano la società intera, dal Codice penale a elementi prettamente economici, in un'analisi svolta in chiave sociologica che tende a trascurare il tema del diritto penale di *classe*, espressione del potere borghese.

Fin dall'inizio, per Ferri, lo scopo della Scuola criminale positiva è di:

studiare la genesi naturale del delitto sia nel delinquente sia nell'ambiente in cui questi vive, per adattare alle varie cause i diversi rimedi. Scuola criminale positiva che ormai costituisce un ramo distinto e rigoglioso della sociologia generale, col nome appunto che dal 1883, io le diedi di sociologia criminale, per comprendervi così i dati sperimentali dell'antropologia, della fisio-psicologia, della psico-patologia e della statistica criminale; come le induzioni scientifiche sulla preservazione (preventiva e repressiva) dal fenomeno della delinquenza⁷⁴.

Non è errato affermare che egli ideando la Scuola criminale intenda integrare con diverse sfumature *sociali* la parte medico-anthropologica della Scuola positiva e, dopo una «prima fase» nella quale prevalgono «le ricerche biologiche del Lombroso», «in una fase ulteriore», «l'influenza dei fattori sociali» risulta «meno offuscata dal bagliore dei rilievi antropologici»⁷⁵. Tuttavia, il pensiero di Ferri circa i fattori sociali del crimine è contraddittorio⁷⁶ e lo pone tra i membri più radicali della Scuola positiva, a metà strada tra atavismo e sociologia criminale, incapace di allontanarsi dalle teorie lombrosiane che lo avvolgono e lo lasciano sprofondare nel pantano della *scienza sbagliata*⁷⁷ che caratterizza la Scuola positiva, espe-

⁷⁴ E. Ferri, *Sociologia Criminale*, Torino, 1900⁴, p. 2.

⁷⁵ *Ivi*, p. 47.

⁷⁶ Tra gli autori più critici verso Ferri si può citare Michele Angelo Vaccaro il quale sottolinea le contraddizioni e gli «errori fondamentali» del giurista mantovano che trascurerebbe, nella genesi del fenomeno criminale, i fattori sociali, utilizzando «incoerentemente la sociologia». Cfr. M. A. Vaccaro, *Polemica con E. Ferri*, in «Rivista scientifica del diritto» dicembre 1889, poi in *ID Saggi critici di sociologia e di criminologia*, Torino, F.lli Bocca, 1903, pp. 233-247, nella stessa raccolta di saggi si veda anche la prolusione dal titolo *Sul rinnovamento scientifico del diritto penale. Prelezione al corso di diritto e procedura penale letta il 26 gennaio 1899 nella Regia Università di Roma*, Roma 1899, pp.153-172. Più genericamente sulle contraddizioni di Ferri: Papa, 2002; Latini, 2018.

⁷⁷ Utilizzare l'aggettivo «sbagliato» per definire la scienza della Scuola positiva più vicina ad alcune tesi lombrosiane sull'atavismo del fenomeno criminale, a mio avviso, non appare errato, in considerazione del fatto che moltissimi dei radicalismi lombrosiani sono stati smentiti nel corso del Novecento, e molti risultati di quella scienza sono stati ritenuti scorretti nel corso del ventesimo secolo. Inoltre, non si possono negare le tesi spesso bizzarre, contraddittorie e vaghe, che vengono elaborate sia da Lombroso che da Ferri; così, ad esempio, il credito che gli autori danno allo spiritismo, le tesi contraddittorie relative alla pena di morte, i temi razzisti o relativi all'inferiorità della donna, o perfino gli studi sull'incidenza della neonata bicicletta nella causazione del crimine. Gli esempi potrebbero essere ancora moltissimi, tutti manifestazione di una serie di eccessi di quella che finisce appunto per essere una scienza sbagliata. Con questo tuttavia non è mia intenzione decontestualizzare le tesi del medico veronese, e mi sento di condividere il pensiero di

rienza che si ritiene opportuno tenere distinta dalla penalistica sociale.

L'uomo, nella visione di Ferri, non è libero nel suo agire⁷⁸, e il fenomeno criminale viene determinato da fattori «antropologici, fisici e sociali»⁷⁹. A riprova della sua soltanto parziale adesione al diritto penale sociale, si osserva come egli non affermi mai la maggiore incidenza di uno dei tre fattori sugli altri. In altri termini, non considera i fattori sociali prevalenti su quelli antropologici e naturali nella determinazione del crimine⁸⁰, per cui «il delitto è al tempo stesso, un fenomeno

Emilia Musumeci che nel suo saggio *Cesare Lombroso e le neuroscienze*, dedica alcune interessanti pagine alla «*damnatio memoriae*» che, soprattutto nell'opinione pubblica dei nostri giorni, ha colpito Lombroso, il quale è oggi sinonimo di stravaganza e curiosità, quando in realtà le sue teorie nel suo tempo «avevano senso», il che del resto spiega la sua fortuna scientifica (Cfr. Musumeci, 2012, pp. 24 e ss).

⁷⁸ Le tesi di Ferri sul libero arbitrio appaiono spesso confuse il che testimonia lo scarso interesse di Ferri per certe questioni filosofiche. Sul punto Carlotta Latini osserva che «il ragionamento» di Ferri sul libero arbitrio è «lungo e tortuoso», «spesso contraddittorio e poco giuridico». Latini, 2018, p. 46.

⁷⁹ Ferri precisa: «considerando le azioni dell'uomo, oneste o disoneste, sono sempre il prodotto del suo organismo fisiologico e psichico e dell'atmosfera fisica e sociale, in cui egli è nato e vive, distinsi le tre categorie: *dei fattori antropologici* o individuali del delitto, *dei fattori fisici* e *dei fattori sociali*». I fattori antropologici sono «i fattori inerenti alla persona del delinquente» e tra i tre diversi fattori si pone come «coefficiente primo del reato». Tali fattori possono distinguersi in tre ulteriori sottoclassi e corrispondono «alla costituzione organica» e quindi «anomalie del cranio e del cervello, della sensibilità e tutti i caratteri somatici in generale, come le specialità della fisionomia e del tatuaggio». Della seconda sottoclasse fattori antropologici che possono generare il crimine sono «la costituzione psichica del delinquente» e quindi «tutte le anomalie dell'intelligenza e dei sentimenti». Ancora terza categoria di fattori antropologici è costituita dai «caratteri personali del delinquente come la razza, l'età ed il sesso», etc.

«Viene dappoi la serie di fattori fisici o cosmo-tellurici del reato e sono tutte le cause, appartenenti all'ambiente fisico, che pure dalla statistica criminale si dimostrano molto efficaci nella diversa manifestazione dei delitti: tali sono il clima, la natura del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, la temperatura annuale...».

Infine «la categoria dei fattori sociali del delitto, risultanti dall'ambiente sociale in cui vive il delinquente come: la varia densità della popolazione; lo stato dell'opinione pubblica, dei costumi e della religione; la costituzione della famiglia ed il regime educativo». Da qui affiancando ai fattori antropologici del delitto quelli fisici e sociali Ferri integra la teoria dei tipi di delinquente distinguendo tra delinquenti pazzi, nati e abituali, ma anche delinquenti occasionali e per passione (E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit. pp. 299-301).

⁸⁰ Proprio questo legame con le tesi antropologiche è al centro di numerose polemiche tra Ferri, Turati, Vaccaro e Tarde, i quali sostengono la preponderanza dei fattori sociali. In particolare, Gabriel Tarde denuncia l'incapacità di Ferri di discostarsi dai fattori antropologici e quindi di concepire il fenomeno criminale come influenzato principalmente da fattori sociali. Cfr. G. Tarde, *Pro domo mea reponse à M. Ferri*, in "Archives d'Anthropologie Criminelle", tome VIII, 1893, pp. 258-276.

di patologia individuale e sociale – effetto risultante di tre ordini di fattori antropologici, fisici e sociali, che ne costituiscono la genesi naturale»⁸¹.

In ogni caso i fattori antropologici sembrano per Ferri i più importanti essendo «coefficiente primo del reato», soprattutto per i «delinquenti pazzi e nati incorreggibili», i quali sono «refrattarii all'azione modificatrice degli istituti sociali», mentre i fattori sociali interverrebbero soltanto per i criminali d'occasione.

Tuttavia, è in *Socialismo e criminalità* che Ferri si esprime definitivamente sull'importanza dei fattori sociali: infatti, mentre autori come Filippo Turati e Napoleone Colajanni sostengono l'incidenza e l'importanza dei fattori sociali, i veri e «pressoché i soli» elementi determinanti il reato, attribuendo alla società borghese la responsabilità principale nella diffusione del crimine⁸², egli, utilizzando un variegato armamentario statistico sulla delinquenza, afferma che «i fattori sociali fanno, essi, da occasione accidentale, mentre la vera genesi, inevitabile, – del reato – sta nel temperamento individuale»⁸³, negando di fatto le responsabilità borghesi sul fenomeno criminale.

Per il giurista mantovano rappresenta una mera utopia l'idea di una società in grado di azzerare le cause sociali del delitto ponendo fine a qualsiasi forma di criminalità proprio perché il fattore sociale, che egli stesso ha aggiunto perspicacemente ai fattori incidenti sul crimine, è soltanto sussidiario e si aggiunge agli altri di lombrosiana elaborazione.

Abolite la miseria, se è possibile, ma abolirete la gelosia? Abolite il matrimonio legale, ma se ad un uomo brutto piace una donna bella, che ne rifugge, come impedirete che i fattori individuali e fisici, agenti in qualcuno di questi uomini brutti, non li spingano allo stupro o all'omicidio? Ma si dirà, questi allora sono delinquenti pazzi o nati o per passione, non delinquenti per abitudine o d'occasione. Ah, alla buon'ora. Siamo dunque ben lontani da quella profezia di un roseo avvenire socialistico, in cui le colonie comuniste sarebbero altrettanti paradisi terrestri in moralità e di benessere. [...] Soltanto il sociologo criminalista, della nuova scuola di diritto criminale, abbracciando e non separando i vari ordini dei molteplici fattori criminosi, si pone nel terreno positivo, e, come vedremo, più fecondo perché più pratico anche per alleviare, fin dove è possibile, le attuali miserie del popolo, quando osserva che il delitto è un effetto, alla cui manifestazione concorrono insieme e indissolubilmente i fattori individuali, i fattori fisici e i fattori sociali ⁸⁴.

Ferri è l'allievo di Ellero nel momento in cui individua tra le cause del crimine i fattori sociali, ma è allo stesso tempo allievo di Lombroso quando non attribuisce a tali fattori un ruolo preponderante nella genesi del fenomeno criminale.

⁸¹ E. Ferri, *Temperamento e criminalità*, in "La Scuola Positiva", 1896, contenuto anche in *Studi sulla criminalità ed altri saggi*, Torino, 1901, pp. 422-428.

⁸² Cfr. F. Turati, *Il delitto e la questione sociale: appunti sulla questione penale*, Milano, 1883.

⁸³ E. Ferri, *Socialismo e criminalità*, Torino, 1883, p. 65.

⁸⁴ *Ivi*, pp. 64-69.

Non stupisce che egli, non ancora vicino al socialismo⁸⁵, finisca per rappresentare quel ceto borghese pronto ad autoassolversi relativamente alla questione penale nella famosa *polemica sui fattori criminogeni*⁸⁶. La *querelle* con Turati e Colajanni si sviluppa proprio in ragione dell'importanza dei fattori sociali all'interno del fenomeno criminale, ma soprattutto del legame tra la questione sociale e quella penale. Ferri, infatti, non è del tutto convinto, a differenza anche di Ellero, che la crisi del diritto penale sia collegata direttamente ed esclusivamente alle problematiche inerenti agli abusi della borghesia e all'assetto economico sociale in essere, e finisce per difendere la società borghese.

Già dall'introduzione del suo saggio *Socialismo e criminalità* del 1883, che elabora come risposta all'opuscolo di Turati *Il delitto e la questione sociale*, Ferri afferma quale sia il suo scopo, ovvero analizzare l'idea secondo la quale con lo stato socialista «il delitto scomparirà», mentre in realtà per lui occorre prestare attenzione alla «grande idea» inserita in un «piccolo cervello», con le masse popolari e contadine, i cui cervelli contengono «poco più di 300 parole»⁸⁷, che potrebbero essere eccitate dalle idee socialiste e finire, quindi, per aumentare la delinquenza.

Per Ferri il saggio di Turati può essere riassunto in cinque massime:

La genesi del fenomeno criminoso risiede nella società, com'è ora costituita.
 Più specialmente, e anzi esclusivamente, il malessere economico delle popolazioni, prodotto dalla iniqua disuguaglianza di individui e di classi, è causa di ogni altro malessere morale e intellettuale, e quindi anche del delitto.
 Avvenuta la trasformazione o rivoluzione sociale, nel senso socialistico, l'ambiente sociale sarà ottimo.
 E nell'ordine socialistico, anche l'uomo individuo sarà moralmente molto superiore all'uomo corrotto o demoralizzato dalle presenti condizioni.
 Ed allora il delitto, come la miseria, come l'ignoranza, come la prostituzione, come

⁸⁵ La svolta di Ferri verso il socialismo avviene nei primi anni Novanta del secolo e in particolare con il suo saggio politico *Socialismo e scienza positiva* del 1894, un saggio controverso nel quale Ferri riprende le teorie di Colajanni circa l'influenza del darwinismo e dell'evoluzionismo sul socialismo. Il giurista nel 1899 scrive a Colajanni una lettera poi pubblicata in *Rivista Popolare* diretta proprio da Colajanni, nella quale afferma che la sua conversione al socialismo è avvenuta nell'autunno del 1892 a seguito di un colloquio con Lombroso, il quale sostiene che «il socialismo è una miniera feconda di verità e di rinnovamento umano» (E. Ferri, *Fatti e parole, lettera di Enrico Ferri a Napoleone Colajanni*, in "Rivista popolare", IV, n. 14, 15 febbraio 1889, pp. 292-297). A ogni modo Ferri diviene socialista dieci anni dopo la querelle sui fattori sociali del crimine e dopo essere entrato in parlamento tra le file dei radicali. Dunque, non stupisce che il socialismo di Ferri risulti sempre un po' debole e altalenante, fino ad arrivare alla pagina più triste della carriera del giurista mantovano con la sua opportunistica esaltazione di Mussolini e del fascismo. Si veda: Salvadori 1960, pp. 499-543; Papa 2002 e Latini, 2017.

⁸⁶ Su questo argomento: Ganci, 1958, pp. 56-68 e Sbriccoli, 1974-75.

⁸⁷ E. Ferri, *Socialismo e criminalità*, cit., p. 10.

l'immoralità in genere, avrà finito la sua triste tirannide nel mondo umano.⁸⁸

Il saggio da qui si sviluppa analizzando e smentendo tali «troppo semplici» affermazioni. In questo modo, che Colajanni ritiene sleale, Ferri si concentra su tesi che tuttavia, in realtà, non sono sostenute da Turati, tanto che si potrebbe quasi pensare che Ferri non abbia sostanzialmente compreso il breve saggio dell'autore socialista, o, forse più probabilmente, non abbia voluto comprenderlo. Al centro dell'analisi di quest'ultimo infatti, tra i primi scritti della penalistica sociale, non vi è l'utopica previsione di un mondo socialista che riesce a estinguere il reato, ma la denuncia di un malessere sociale che si manifesta attraverso l'aumento incontrollato della delinquenza, e i fattori sociali vengono, quindi, posti tra i principali elementi che generano la criminalità. Ferri, che pure ha intuito la portata dei fattori sociali nella genesi del delitto, si rifiuta di collegare la questione penale alla classe al potere, e si pone al fianco di Lombroso e Garofalo nella difesa della società borghese. La sua volontà sembra quella di volersi conciliare con il ceto dominante che era minacciato dal socialismo e dalle tesi del diritto penale sociale; in questo modo si spiega l'opera del giurista mantovano che produce una critica serrata al libello di Turati, anche nelle parti che teoricamente avrebbero dovuto trovare il suo consenso, visto che ha già elaborato i *sostitutivi penali* come mezzi di prevenzione dei delitti. Ferri, infatti, si dice scettico relativamente all'idea, espressa da Turati, secondo cui il diffuso benessere economico di tutte le classi sociali conduca alla riduzione dei delitti, quindi cita una serie di statistiche criminali francesi volte a dimostrare che il progresso tecnologico e il benessere economico fanno diminuire forse i reati contro la personalità, ma non anche quelli contro il pudore e la persona, che anzi aumenterebbero. Ferri spiega che il benessere, sia economico che tecnologico, ha l'effetto di far «aumentare le forze organiche» dell'individuo e di conseguenza anche «l'attività anormale e criminosa», sicché il delinquente, che lo è per ragioni fisiche e antropologiche, finisce per avere più energie da dedicare al crimine, sia per via di una migliore alimentazione, sia per l'apporto delle nuove tecnologie nel lavoro che tendono a far «risparmiare la quantità di forza muscolare, necessaria alla produzione»⁸⁹, la quale evidentemente viene poi impiegata per scopi criminosi. Accanto al benessere economico anche l'educazione risulta per Ferri una misura contro la criminalità molto sopravvalutata; in quanto «ogni individuo, così com'è costituito, sia fisicamente, sia intellettualmente, sia moralmente, è il prodotto, e, quasi direi, il riassunto ultimo d'una serie indefinita di generazioni precedenti, dalle quali esso è plasmato, secondo le leggi ferree dell'eredità naturale», pertanto l'educazione che interviene soltanto in un «momento infinitesimale in confronto ai millennii»⁹⁰ non può che avere una portata limitata nella riduzione del fenomeno

⁸⁸ E. Ferri, *Socialismo e criminalità*, cit., p. 55.

⁸⁹ *Ivi*, p. 85.

⁹⁰ *Ivi*, p. 97.

criminale. I «germi cattivi», che nell'uomo delinquente sono più forti dei «germi buoni», con l'educazione possono essere soltanto marginalmente limitati.

La visione di Ferri è intrisa delle teorie lombrosiane⁹¹ in modo così evidente da limitare anche la portata di altri fattori criminogeni come l'*ambiente sociale*, il quale per egli ha una valenza circoscritta rispetto ad altri e più rilevanti aspetti nella determinazione del crimine, ovvero: l'ambiente fisico, il clima, l'altitudine, le stagioni, il suolo. Tutto il saggio di Ferri, dunque, tende a sminuire l'importanza degli elementi sociali che causano il crimine alla luce della tirannide di un organismo che è segnato dal destino del delinquente, un destino che l'educazione, gli insegnamenti morali, il benessere economico, e in generale il contesto sociale non possono cambiare. La riforma sociale ed economica non possono essere, quindi, la soluzione per diminuire la criminalità.

Alla luce di quanto osservato, ben si comprende come lo scritto di Ferri rappresenti un'occasione mancata per una concreta svolta del giurista mantovano verso il diritto penale sociale, perché se è vero che la sua riflessione ha il merito di inserire i fattori sociali del crimine nella scienza della nuova scuola⁹², la sua resistenza alle idee turatiane, la sua difesa ad oltranza dei principi antropologici criminali, appaiono rigidamente conservatrici. Ferri sembra voler difendere in modo aprioristico l'assetto del potere borghese in essere, assolvendo la classe dominante dalle sue responsabilità, e arriva perfino a criticare, a mio avviso scientemente, delle tesi che attribuisce a Turati, anche se non effettivamente trattate da quest'ultimo.

In *Socialismo e criminalità*, in definitiva, è possibile apprezzare il Ferri formidabile oratore⁹³ i cui colpi tendono ad abbagliare, in quanto sanno di essere completamente fuori bersaglio. A sostegno di questa interpretazione si può leggere la lettera dell'8 novembre 1883 che Ferri scrive a Colajanni, una volta informato dell'articolo che l'autore siciliano stava scrivendo per la *Rivista di filosofia scientifica* sulla sua opera⁹⁴. Il giurista sostiene di non potersi permettere, in quella

⁹¹ Cfr. C. Lombroso, *Educazione anticriminale*, in "Critica sociale", I, n. 9, 1891, pp. 136-137.

⁹² Proprio la sensibilità di Ferri verso gli elementi sociali del crimine, e quindi la sua attenzione al rapporto tra criminale ed ambiente sociale, rappresenta forse la maggiore differenza rispetto alle tesi criminalistiche lombrosiane. Cfr. Latini, 2018, p. 45.

⁹³ Avvocato molto famoso Ferri è protagonista di molte cause celebri, difende sia *poveri e contadini*, sia ricchi personaggi che elargiscono *parcelle d'oro*. Sulla carriera da avvocato di Ferri e sulle sue capacità oratorie: E. Ferri, *Difese penali*, vol. 1-2, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1923; Sighele, 1941, pp. 162-171.; Passaniti, 2008, pp. 349-376; D'Amico, 2008, pp. 265-290.

⁹⁴ Dopo la pubblicazione del saggio di Ferri, appaiono diverse recensioni e commenti negativi delle idee espresse dal giurista mantovano, così R. Candelari, scrive l'articolo intitolato *Socialismo e criminalità*, in "La Plebe", anno XVI, 5-6, 1883. Poi gli articoli di Camillo Prampolini su *Lo Scamiciato*, in particolare si veda *Polemica* nel numero LXIV, anno II, agosto 1883, che consiste in una serie di scritti sul saggio di Ferri che riempiono ben

fase della sua vita, posizioni politiche antisistema «non ho potuto ottemperare finora» alle nuove idee antagoniste alla borghesia «perché nella mia incompiuta posizione ufficiale di professore straordinario, se all'eresia scientifica aggiungessi anche quella politica, in modo aperto, rischierei troppo di soccombere in quella lotta che già tutto mi assorbe». In qualche modo Ferri sembra volersi scusare con Colajanni per aver assunto delle posizioni che rinnegano quanto aveva, invece, sino a quel momento sostenuto relativamente ai fattori sociali del delitto, posizioni che gli hanno procurato il consenso del siciliano; egli continua:

posso scriverle e spiegarle più chiaramente la genesi e la forma del mio ultimo libro (scritto in 14 giorni, mentre sto attendendo ad altra opera gravissima [...]).

La genesi: che è di mettere in vista la parte nuova delle nuove idee di sociologia criminale che costituiscono una opposizione conservatrice [...]

La forma: che è appunto accentuata in senso conservativo, sebbene, in fondo, se si sommano tutte le concessioni parziali da me fatte al socialismo scientifico (di Turati e dello Scamiciato, redatto da un mio carissimo discepolo⁹⁵), sebbene, dicevo la sostanza poi sia rivoluzionaria ben più di quanto può sospettare il lettore superficiale⁹⁶.

Quella di Ferri è un'affermazione di opportunismo ed acquiescenza ad esigenze politiche che lo conducono, a suo dire, a modificare il suo parere sul socialismo e sulla portata dei fattori sociali sul crimine, non scindendo, dunque, tra le idee politiche socialiste e l'analisi di diritto penale sociale. Le sue sono «necessità imprescindibili di lotta per l'esistenza» che lo «costringono ad accentuare la forma in senso conservativo». Ferri infatti sta concorrendo per ottenere la cattedra di diritto penale a Bologna⁹⁷ e reputa conveniente scagliarsi contro il volumetto di Turati, che denuncia le responsabilità della società borghese, piuttosto che difendere le posizioni dell'autore lombardo, come ci si sarebbe potuto aspettare in considerazione dei suoi scritti. Ciò che occorre rilevare, come detto, è la decisione di Ferri di criticare il testo esulando dal suo reale significato, attaccando le tesi socialiste che pure nel saggio turatiano non vengono espresse, cercando, come ammette egli stesso, di esaltare le tesi della sua antropologia e sociologia criminale in un contesto conservatore e borghese. Del resto, Ferri nella già citata

sette numeri del giornale, ovvero sino al numero LXXI dell'ottobre del 1883. Tali articoli rappresentano l'offensiva socialista contro lo scritto di Ferri, visto che Turati non riesce a replicare all'amico giurista per via di una «nevrosi ineffabile» e per la preparazione agli esami d'avvocato «da troppo tempo trascurati». Per tali ragioni, inoltre, invita Colajanni a prendere anche egli le sue difese (circa le parole di Turati si veda la lettera dello stesso inviata a Colajanni il 13 luglio 1883, ora in Ganci, 1959, p. 171).

⁹⁵ Ferri allude qui a Prampolini

⁹⁶ La lettera di Ferri a Colajanni dell'8 novembre 1883 si può leggere in Ganci, 1959, p. 259.

⁹⁷ Cattedra che otterrà nel 1884.

recensione dell'opuscolo turatiano⁹⁸, apparsa in *Archivio di psichiatria*, riconosce che l'ideologia espressa da Turati «è ben diversa» dal socialismo, e precisa ancora riferendosi all'autore che: «a cosa si riduce il suo socialismo? Nulla più, nulla meno che a un'aspirazione del meglio, alla convinzione che l'avvenire sarà diverso dal presente, come il presente è diverso dal passato. Ma, allora chi non è socialista in questo senso?»⁹⁹.

Appare chiaro, dunque, che *Socialismo e criminalità* serve a Ferri per prendere una posizione nei confronti del socialismo più che sul *pamphlet* del collega e amico. Ed è lo stesso Filippo Turati a osservare la non pertinenza delle affermazioni del giurista mantovano in una lettera del 26 ottobre 1883, spedita a Colajanni:

Vi dirò schiettamente che tutto il libro del Ferri (abbondante, facile, erudito, etc. etc. etc. non se ne parla neppure) non mi pare aver cancellato una sola delle mie righe. È una serie di paralogismi e, che è peggio, paralogismi con tanto di barba. E in quel mio modestissimo libretto [...] tuttavia mi pare che ci sia implicita la risposta a tutte le obiezioni che egli mi fa. Certo io non ho l'arte che il Ferri ha, di stemperare un'idea in venti pagine e neanche quella di esser chiaro per chi non voglia essere attento¹⁰⁰.

Aggiunge poi una critica che contraddistingue tutta la carriera di Ferri:

Il Ferri, in fondo, mi par di quelli che in un libro leggono ciò che essi hanno già nella testa, e sorvolano al resto. In conclusione (ed è strano per un professore di diritto) il concetto di giustizia gli manca affatto: anche quando parla di giustizia appunto e di bontà e di altruismo etc. etc. e si entusiasma all'olocausto di Oberdam e alla generosità dei socialisti, ei non mi pare che un mistico, un mistico senza saperlo¹⁰¹.

L'osservazione di Turati pare calzante, Ferri è uno «scienziato di fiuto fine» il quale «odora il vento e capisce da che parte tira!»¹⁰²; il che fa comprendere molte scelte del giurista mantovano, pure quelle apparentemente contro corrente che gli permettono sempre di stare a metà tra il vecchio e il nuovo, prima borghese, poi socialista conservatore, poi innovatore del diritto penale, poi esaltatore di Mussolini e del regime¹⁰³. Su di lui viene in mente il giudizio di Antonio Gramsci, che lo pone tra i rappresentanti del *lorianesimo*¹⁰⁴, ovvero quegli intellettuali vi-

⁹⁸ Faccio riferimento all'articolo di Ferri, *Socialismo, psicologia e statistica nel diritto*, in "Archivio di psichiatria", vol. IV, 1883, pp. 247-264, nel quale tra le altre analizza l'opera di Turati.

⁹⁹ *Ivi*, p. 259.

¹⁰⁰ In Ganci, 1959, p. 174.

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 174-175.

¹⁰² *Ivi*, p. 175.

¹⁰³ A sostegno di questa tesi e relativamente alla capacità di Ferri di adattarsi a differenti e talvolta contraddittori contesti pur di riuscire a portare avanti i suoi progetti: Sircana, 1997, pp. 139-145; Papa, 2002, p. 151-160; Colao, 2013, pp. 849-852.

¹⁰⁴ Nei *Quaderni dal carcere*, all'interno del sesto volume intitolato *Gli intellettuali e l'or-*

cini al socialismo, tutti fautori della «critica piccolo borghese della produzione capitalistica», però sostanzialmente incapaci di scostarsi da un certo conformismo intellettuale e che posseggono «il titolo onnicomprensivo di lorianesimo», producendo testi «deteriori e bizzarri»¹⁰⁵. Il diritto penale sociale di Ferri sconta inevitabilmente le «carenze metodologiche»¹⁰⁶ del giurista mantovano che appare frettoloso nel coniugare insieme, in modo confuso, le tesi di Darwin, Spencer e Marx¹⁰⁷ commettendo «un grave pasticcio sincretistico»¹⁰⁸, che lo conduce a un socialismo «fuzzy»¹⁰⁹ prima della svolta, opportunistica, verso il Fascismo¹¹⁰, non stupisce dunque la sua difficoltà, se non impossibilità, ad abbandonare le prospettive dell'antropologia criminale a favore di una adesione più precisa al diritto penale sociale.

In chiave conclusiva, al netto delle molteplici e autorevoli critiche che vengono elaborate contro Ferri¹¹¹, non può non riconoscersi la grandezza di alcune tesi del

ganizzazione della cultura, è possibile leggere la definizione di *lorianesimo* e l'attacco a molti intellettuali vicini agli ambienti di sinistra: «Loria non è un caso teratologico individuale: è invece l'esemplare più compiuto e finito di una serie di rappresentanti, di un certo strato intellettuale di un determinato periodo storico; in generale di quello strato di intellettuali positivisti che si occupano della questione operaia e che erano più o meno convinti di approfondire e rivedere e superare la filosofia della prassi. [...] Che Loria potesse esistere, scrivere, elucubrare, stampare a sue spese libri e libroni niente di strano: esistono sempre gli scopritori del moto perpetuo e i parroci che stampano continuazioni della Gerusalemme Liberata. Ma che egli sia diventato un pilastro della cultura, un maestro, e che abbia trovato spontaneamente un grandissimo pubblico, ecco ciò che fa riflettere». Per questa e le seguenti citazioni di Gramsci e del suo *Gli intellettuali* ho utilizzato l'e-book edito da E-Text, a cura di Valentino Gerratana, seconda edizione elettronica del 2014. Per le parole qui riportate si consultino le pagine 229-230.

¹⁰⁵ A. Gramsci, 2014, p. 225.

¹⁰⁶ Sbriccoli, 1974-75, p. 572.

¹⁰⁷ Si veda: E. Ferri, *Socialismo e scuola positiva (Darwin, Spencer e Marx)*, Roma, Casa editrice Italiana, 1894.

¹⁰⁸ Papa, 2002, p. 153.

¹⁰⁹ L'aggettivo *fuzzy* per descrivere l'appartenenza di Ferri al partito socialista è utilizzato da Carlotta Latini (Latini, 2017). Tale aggettivo pare calzare perfettamente al socialismo di Ferri, il quale è piuttosto moderato, per alcuni tratti borghese, un socialismo oscillante fatto di contraddizioni «aperture e capovolgimenti di posizione mirabolanti». Cfr. Papa, 2002, pp. 151-160; più genericamente sul socialismo di Ferri: Salvadori, 1960, pp.499-543.

¹¹⁰ Per una bibliografia su Ferri e il Fascismo: Bertazzoni, 1970; Cavazzoli, 1984; Sbriccoli, 2009 (1999), pp.1001-1036; Colao, 2015, pp.129-157.

¹¹¹ Oltre alle già accennate critiche di Vaccaro sulle contraddizioni di Ferri e il diritto penale sociale, tra i più critici del maestro della Scuola Positiva vanno citati Antonio Labriola e Benedetto Croce. Quest'ultimo è estremamente duro verso Ferri, reo di non aver mai effettivamente letto e compreso Marx (cosa di cui Ferri non faceva mistero), divenendo socialista per moda e quindi appartenendo «alle zone folkloristiche della cultura politica»

giurista mantovano che tra chiari e scuri, tra opportunismo e scelte coraggiose è certamente tra i principali e più originali protagonisti del diritto penale europeo di fine secolo.

6. I sostitutivi penali

Nella ricostruzione del diritto penale sociale va riconosciuto a Ferri il merito di aver affermato e favorito la diffusione di teorie che sono solo abbozzate da altri prima di lui. Così, accanto all'individuazione dei fattori sociali della delinquenza, Ferri elabora un altro argomento fondamentale della penalistica sociale, ovvero i sostitutivi penali. In *Socialismo e criminalità* egli scrive:

La scuola positiva di diritto criminale studiando le cause dei reati per togliere in alcune parti, quando sia possibile, od almeno per rattenere dallo straripamento questo fenomeno patologico della delinquenza, propugna lo studio, finora trascurato, della prevenzione sociale e scientifica dei reati, non però prevenzione di polizia ed empirica: quella, prevenzione remota, utile, civile, che va alle radici del male in ogni ordine dell'attività umana e non solo nel campo del Codice penale e terreni limitrofi; questa, prevenzione miope, inutile, violenta, spesso provocatrice, perché pretende di impedire il male imminente, senza curarsi di togliere le cause lontane. E questa prevenzione sociale della criminalità, chiamata col nome di teoria dei sostitutivi penali, si riduce appunto nel modificare l'ambiente sociale nelle sue parti contrarie alle leggi naturali, non di sbalzo, ma di sempre, continuamente, in ognuna delle troppe leggi che si vanno facendo. Ed essa, come tale, rappresenta la soluzione positiva e scientifica, liberata dall'ingombro di vedute più o meno idealiste del sentimento e della metafisica sociale¹¹².

Ferri elabora i sostitutivi penali già nel 1880 in un articolo dal titolo *Dei sostitutivi penali*, pubblicato in *Archivio di psichiatria*¹¹³, argomento poi inserito all'interno de *I nuovi orizzonti* e ampliato in *Sociologia criminale*.

«La felice trovata»¹¹⁴ di Ferri, così definita da Lombroso, è un approfondimento dei *reagenti criminali* di Ellero. Il punto di partenza è la constatazione del fatto che per alcuni reati, e più precisamente per i reati d'occasione, generati da «mali sociali», la pena ha una «potenza repulsiva del delitto assai limitata», pertanto occorre prevedere dei «rimedi sociali» che possano prevenire i delitti. I *sucedanei* delle pene individuati da Ferri, quindi, devono trovare applicazione principalmente per quei reati che sono generati prevalentemente da fattori sociali, mentre hanno una portata limitata nei confronti del delinquente nato e per i delitti

(B. Croce, *Materialismo storico ed economia marxista*, Bari, Laterza, 1968). Per approfondire si consulti Gerratana, 1972.

¹¹² E. Ferri, *Sociologia e criminalità*, cit., p. 144.

¹¹³ E. Ferri, *Dei sostitutivi penali*, in "Archivio di psichiatria", II, 1880, pp. 66-93, e pp. 194-215.

¹¹⁴ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Torino, 1897⁵, p. 211.

generati normalmente da fattori biologici. La sola parziale appartenenza di Ferri al diritto penale sociale si manifesta, dunque, anche nell'elaborazione di queste misure di prevenzione sociale del delitto, in quanto esse non possono intervenire per tutti quei crimini che sono generati da fattori biologici e fisici, se non in via indiretta: «modificando l'ambiente si può influire, nel giro dell'esistenza individuale, sulla grande massa dei delinquenti d'occasione, e nel giro ereditario di qualche generazione sulla schiera dei delinquenti nati e pazzi»¹¹⁵; da qui una certa contraddizione di Ferri con quanto affermato in *Socialismo e criminalità*, quando riduce sensibilmente la portata anti-criminale dell'educazione davanti alla fatalità della delinquenza, la quale è stratificata in secoli di evoluzione e dalla quale il singolo non può sfuggire.

Il nucleo centrale dei sostitutivi penali risiede, come già elaborato da Ellero, nella prevenzione del crimine attraverso delle misure sociali che intervengono proprio dove la pena risulta inefficace; del resto è evidente che:

il perspicace marito, a conservarsi la fedeltà della moglie, conta su ben altro che sugli articoli del Codice penale contro l'adulterio. [...] Alla nettezza urbana giovano certi ripari in luoghi opportuni, assai meglio che le multe e gli arresti. [...] La mobilità distruttrice dei bambini si regola meglio distraendoli con i giuochi adatti, anziché inutilmente tentando di soffocarla o di punirla con dell'igiene fisica e morale. [...] Si ottiene insomma più dagli uomini col lusingarne l'amor proprio e col sollecitarne l'interesse, che colla compressione e col comando¹¹⁶.

Pertanto, per i reati d'occasione è possibile prevedere delle misure sostitutive della pena, quelle «controspinte penali» che già «il Romagnosi» ha individuato come reazione alle «spinte criminose». Queste misure operano come i succedanei economici:

Come, nell'ordine economico, il Minghetti notava, che mancando il prodotto principale, si ricorre ai succedanei, che possono supplirlo nella soddisfazione dei bisogni naturali; così nell'ordine giuridico criminale, ammaestrati dall'esperienza, che le pene mancano, quasi totalmente, allo scopo loro attribuito di difesa sociale, bisogna ricorrere ad altri provvedimenti, che possano sostituirle nella soddisfazione della sociale necessità dell'ordine. Di qui il concetto di quelli, che io chiamai sostitutivi penali¹¹⁷.

Egli, tuttavia, precisa che mentre i succedanei economici sono delle misure secondarie, i sostitutivi penali sono delle misure primarie nella lotta alla criminalità, con le pene che divengono dei provvedimenti che intervengono laddove i succedanei non riescono a «spiegare la loro portata preventiva». I sostitutivi penali, pensati come «antidoti specialmente ai fattori sociali della criminalità»¹¹⁸ a ben

¹¹⁵ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 158.

¹¹⁶ *Ivi*, pp. 394-395.

¹¹⁷ *Ivi* p. 396.

¹¹⁸ *Ibidem*.

vedere sono sostanzialmente delle riforme sociali e degli interventi di pubblica amministrazione del tutto sovrapponibili ai *reagenti penali* di Ellero e, come per quest'ultimo, attraverso tali misure di carattere sociale e amministrativo è possibile favorire l'evoluzione della società. Per Ferri, l'applicazione da parte del legislatore dei sostitutivi penali conduce, dunque, a una società nuova, a una realtà ormai evoluta, nella quale il numero dei delitti si attesta al minimo. Grazie a questi interventi sociali si arriva con i giusti tempi alla «metamorfosi sociale», ovvero a quel cambiamento che i socialisti vorrebbero immediato e rapido, ma che per Ferri si può raggiungere soltanto attraverso un lento e graduale processo evolutivo.

Come già evidenziato, le misure ideate dal giurista ricalcano moltissimo i *reagenti* di Ellero e, come questi ultimi, sono principalmente di ordine economico, sociale, educativo e religioso e si connettono a una visione del fenomeno criminale strettamente legata a fattori sociali come la miseria, l'analfabetismo, la vita promiscua, l'alcolismo. Così «vediamo qualche esempio» iniziando dai sostitutivi di «ordine economico» come «il libero scambio» con il quale è possibile evitare le «carestie ed il rialzo anormale nel prezzo delle derrate alimentari, che hanno diretta influenza sui reati contro la proprietà»; ancora «*la libertà di emigrazione*»¹¹⁹ che rappresenta una «valvola di sicurezza» con la partenza di tutta una serie di soggetti inclini alla delinquenza per via della miseria o della loro «tempra». Tra i sostitutivi penali di ordine economico rientrano anche la riforma del «sistema tributario» con l'introduzione di una tassa sulle bevande alcoliche; oppure la «realizzazione di opere pubbliche» che riescono a evitare «l'aumento dei reati contro la proprietà, le persone e l'ordine pubblico»¹²⁰. Le misure individuate da Ferri sono numerosissime, ad esempio: la costruzione di case con viali ampi e con illuminazione delle vie per scoraggiare l'agire notturno dei ladri; la diminuzione delle tariffe doganali per combattere il contrabbando; la previsione di denaro solo in monete per evitare la contraffazione delle banconote; la prospettiva di giusti salari; la distribuzione di legna in inverno. Si tratta quindi una vera e propria «legislazione sociale» che, ammette l'autore, «potrebbe costituire un vero codice di sostitutivi economici, da contrapporsi, con grande vantaggio, all'insieme degli impulsi criminosi»¹²¹. Vi sono poi sostitutivi penali di *ordine politico*, tra i più rilevanti l'introduzione del «federalismo amministrativo» che permetterebbe di combattere «la mafia e la camorra», tipologie di crimini che «provengono dagli insoddisfatti bisogni e dalla sconosciuta indole particolare delle varie parti di un paese, diverso per clima, razza, tradizioni, lingua, costumi, interessi»¹²². Si possono menzionare poi i sostitutivi di *ordine scientifico*, come lo sviluppo delle ferrovie, della stampa, del telegrafo, della fotografia, del motore a vapore, i quali

¹¹⁹ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., 399.

¹²⁰ *Ivi*, pp. 403-404.

¹²¹ *Ivi*, p. 426.

¹²² *Ivi*, p. 428.

possono essere «un potente aiuto ai cittadini onesti»; mentre impedire «l'agglomerato dei carcerati» o abolire «i rimedi dell'ammonizione, sorveglianza, domicilio coatto»¹²³ sono esempi di succedanei di *ordine legislativo e amministrativo*. Tra le misure di *ordine religioso* può citarsi la previsione del matrimonio per tutti gli ecclesiastici così da evitare «infanticidi, procurati aborti, adulterii, attentati al pudore»¹²⁴; ancora evitare le processioni pubbliche che per Ferri sono spesso causa di disordini e risse. Circa i sostitutivi di *ordine familiare*: «l'ammissione del divorzio, impedirebbe molti reati di bigamia, adulterio, omicidio» così come la proibizione del matrimonio per taluni individui, e la regolamentazione della prostituzione. Infine, di *ordine educativo* possono individuarsi una serie di sostitutivi penali volti a favorire l'alfabetizzazione e lo sviluppo di principi morali. In questa direzione va l'abolizione di spettacoli cruenti e atroci, la «sospensione delle case da giuoco», oppure il contrasto alla «sorte miserrima dei maestri di scuola», ponendo attenzione alla cura fisica e mentale dell'infanzia¹²⁵.

L'elenco dei sostitutivi penali è molto lungo, alcune misure sono semplicemente indicate senza alcuna concreta spiegazione applicativa, altre invece sono analizzate con molta cura e vengono sostenute da statistiche concernenti la criminalità europea e americana. Ferri conclude affermando che «gli esempi ora accennati, e che si potrebbero moltiplicare tanto da formare un codice preventivo da contrapporsi a quasi ogni articolo del codice penale, mostrano all'evidenza la parte grandissima che spetta ai fattori sociali del crimine»¹²⁶, tuttavia, precisa anche che applicando tutte le misure di prevenzione possibili residuerebbe sempre, «in ogni ambiente sociale» quella che è la «delinquenza inevitabile perché imposta dagli altri fattori criminosi che non si possono sopprimere del tutto»¹²⁷.

Infine, lo stesso Ferri riconosce che la variegata e numerosissima elencazione dei sostitutivi difficilmente può trovare applicazione in quanto sarebbero necessari «interi sistemi di riforme particolari e coordinate»¹²⁸ che Ferri tuttavia non individua¹²⁹. Pertanto, il giurista mantovano afferma il difetto capitale della sua teoria di prevenzione, ovvero la necessità di ampie riforme legislative, culturali e sociali di lungo periodo per poterla applicare. Si tratta, a ben vedere, della stessa critica che è possibile rimarcare alle misure individuate da Ellero, a cui Ferri si ispira moltissimo. Sul punto, dalla lettura degli *Opuscoli criminali* si ricava che i

¹²³ *Ivi*, p. 435.

¹²⁴ *Ivi*, p. 435.

¹²⁵ *Ivi*, p. 446.

¹²⁶ *Ivi*, p. 453.

¹²⁷ *Ivi*, p. 456.

¹²⁸ *Ivi*, p. 458.

¹²⁹ Sul punto non si può non essere concordi con Sbriccoli, il quale osserva che il programma dei sostitutivi penali «si presentava debole ed attaccabile per l'assenza di un'adeguata base politica che gli desse coerenza, per il fatto di essere astratto da un disegno concreto di riforma sociale» (Sbriccoli, 1974-75, p. 572). Dello stesso avviso Latini, che rileva la debolezza «sul piano giuridico» delle misure di Ferri (Latini, 2017, p. 4).

reagenti criminali elleriani appaiono più coerenti e meglio argomentati rispetto all'enciclopedica elencazione di Ferri. A mio parere l'enumerazione del maestro della Scuola positiva riesce a essere più caotica e vaga delle misure individuate da Ellero, molte delle quali sono certamente segnate da un forte conservatorismo e da un evidente spirito religioso, tanto da apparire anacronistiche per il suo tempo, ma riescono a essere argomentate in modo coerente secondo la concezione del crimine del giurista friulano, e si basano su un principio semplice: fare in modo che il singolo individuo non abbia motivo per delinquere. La differenza principale tra le misure preventive dei due autori risiede nella concezione del delitto che per Ellero è frutto di un processo psicologico interno e relativo alla singola coscienza dell'individuo, il quale in un determinato contesto sociale è spinto al crimine; per tale ragione i reagenti di Ellero cercano di intervenire prima dell'elaborazione mentale della condotta da parte dell'individuo stesso, sicché l'educazione svolge un ruolo decisivo nella prevenzione dei delitti. Nella elaborazione di Ferri, invece, manca il riferimento alla coscienza del singolo; le misure individuate, dunque, anche se spesso identiche a quelle elleriane, non tengono in considerazione il nesso tra aspetto psicologico e condotta criminosa, e si occupano in generale della società nei suoi fattori economici, amministrativi e legislativi, prescindendo dalla libera decisione del cittadino. Questa impostazione è conseguenza di quella malcelata e inevitabile negazione del libero arbitrio da parte del giurista della Scuola positiva, che fa sì che i suoi sostitutivi penali appaiano meno incisivi dei reagenti criminali.

In conclusione, occorre rilevare, ancora una volta, che nell'impianto teorico di Enrico Ferri manca completamente il riferimento alla responsabilità diretta della società e della classe dominante, così mentre il discorso di Ellero è teso a indicare alla classe borghese gli interventi necessari per ridurre il crimine, Ferri si rivolge alla Scuola classica, che egli ritiene avere diretta influenza sul legislatore, al fine di promuovere la sua teoria sulla difesa sociale e di prevenzione del crimine d'occasione, rimproverando i giuristi liberali di concentrarsi inutilmente sulla repressione del delitto. Per Ferri il legislatore ricorre al metodo del «salasso», ovvero, come l'antica medicina per ogni patologia prescrive dei salassi per «espellere dal corpo la *materia peccans*», allo stesso modo il legislatore liberale «per tutti i fenomeni di patologia sociale non sa che ricorrere al salasso del carcere», anche se appare a lui evidente che «questo preteso rimedio in realtà non guarisce nessuno, né la società né gli individui»¹³⁰.

7. Conclusioni e inizi

Alla luce di quanto affermato, appare evidente che Ferri, nonostante le sue contraddizioni possa rientrare, come Ellero, tra i precursori della penalistica sociale. In sede conclusiva va certamente rilevato che questi due giuristi, in modo di-

¹³⁰ *Ivi*, p. 456.

verso, gettano le fondamenta per le elaborazioni di altri autori come Turati, Colajanni, Vaccaro, Carnevale, Impallomeni, ma anche Florian, Zerboglio e Manes tutti giuristi che appartengono in modo compiuto al movimento della penalistica sociale. Gli autori di questo movimento giuridico, in passato etichettati come membri del socialismo giuridico, a prescindere dalle scuole di appartenenza, si dimostrano estremamente sensibili alle tematiche del diritto penale sociale; la loro voce emerge cristallina nella denuncia della questione penale e sociale che è generata da un diritto di classe il quale tende a difendere gli interessi di una sola classe sociale. Il già citato saggio di Filippo Turati *Il delitto e la questione sociale* del 1883 avvia la riflessione sul legame esistente tra il delitto e la questione sociale, sottolineando il ruolo della miseria e della scarsa educazione nella causazione dei reati. Gli studi di *sociologia radicale* dell'autore milanese vengono ripresi e continuati da Napoleone Colajanni, medico e sociologo siciliano che rappresenta l'*anti* Lombroso, in quanto critica e supera, in quasi tutte le sue opere, le tesi di antropologia criminale del medico veronese. Nella sua maggiore opera, *La Sociologia Criminale* del 1889, Colajanni individua e studia i principali fattori sociali che generano il crimine. L'autore supera il fatalismo fisico e cosmico dell'antropologia criminale, smentisce i concetti di razza e di atavismo sostenuti dalla Scuola positiva, afferma la connessione tra il delitto e l'arretratezza culturale ed economica della popolazione italiana, nella quale si diffondono come un virus la miseria e l'indigenza, le principali cause della delinquenza¹³¹. Le tesi di Turati e Colajanni risuonano all'estero e vengono riprese da Alimena e Carnevale che tentano di inserirsi, con la loro terza Scuola, nelle *querelle* scientifiche in essere tra la Scuola positiva e la tradizione liberale italiana. Michele Angelo Vaccaro segue l'insegnamento di Ellero e riprende moltissime delle tesi di Colajanni denunciando l'assetto classista del diritto penale¹³². Giovan Battista Impallomeni mostra la stessa sensibilità sociale degli autori citati con il suo *positivismo razionale* in grado di stare a metà tra due tradizioni scientifiche. Infine, un cenno sulla seconda generazione di giuristi della Scuola positiva, che sulla scorta degli insegnamenti sociali di Ferri denunciano gli abusi del diritto penale borghese¹³³. In tutti questi autori è ben evidente una particolare attenzione per il diritto penale sociale, una presenza culturale in grado di generare una categoria scientificamente appagante quella della penalistica sociale, la quale permette di comprendere e coordinare tra loro le tesi di tutti coloro che non rientrano in nessuna delle scuole scientifiche di fine Ottocento o per le quali la vicinanza a una delle due esperienze dominanti appare

¹³¹ N. Colajanni, *La sociologia criminale*, Catania, 1889.

¹³² M. A. Vaccaro, *Genesi e funzioni delle leggi penali*, Torino, 1890.

¹³³ Ad esempio si consulti E. Florian, *Ingiustizie sociali del codice penale*, in "La scienza del diritto privato rivista critica di filosofia giuridica, legislazione e giurisprudenza", IV, 1896, pp. 46-55 e pp. 81-95; A. Zerboglio, *La lotta di classe nella legislazione sociale*, in "La Scuola positiva nella giurisprudenza penale", VII, 1897, pp. 513-519; infine C. Manes, *Capitalismo e criminalità. Saggio critico di sociologia criminale*, Roma, 1912.

riduttiva. Attraverso la penalistica sociale è possibile dunque fare chiarezza in un periodo estremamente fecondo di idee e ciò permette di riscoprire autori dimenticati o troppo frettolosamente inseriti in una tradizione scientifica tanto ampia quanto generica, silenziando in questo modo la loro voce originale.

In conclusione, non può certamente essere questa la sede per approfondire le tesi dei succitati autori, tuttavia il richiamo alla penalistica sociale e lo studio di giuristi come Pietro Ellero ed Enrico Ferri, precursori del movimento, possono assumersi come il punto di inizio di una più ampia indagine, senz'altro utile per approfondire la conoscenza di un momento cruciale di snodo e maturazione della dottrina penalistica italiana tra Otto e Novecento¹³⁴.

Bibliografia

- Accattatis A., 1978: Introduzione a P. Ellero, *La tirannide Borghese*, collana *Il socialismo giuridico*, Milano, Feltrinelli
- Bertazzoni A., 1970: *Enrico Ferri*, Mantova, Edizioni del ponte vecchio
- Brini G., 1887: *Intorno alle opere sociali di Pietro Ellero*, Bologna, Zanichelli
- Candelari R., 1883: *Socialismo e criminalità*, in "La Plebe", XVI, 5-6
- Candelari R., 1883: *L'avvenire morale dell'umanità*, in "La Plebe", XVI, 7, pp. 59-62
- Cascavilla M., 1987: *Il socialismo giuridico italiano. Sui fondamenti del riformismo sociale*, Urbino, Quattroventi
- Carini C., 1981-82: *Cultura e politica del socialismo giuridico (1890-1910)*, in "Annali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia. Materiali di storia", XVIII, 6, pp. 54-100
- Cavazzoli L., 1984: *Politica e cultura in Enrico Ferri*, Mantova, Ist. Per la Storia del Movimento di Liberazione
- Cavazzoli L., Lacaíta C.G. (ed.), 2002: *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, Manduria, Lacaíta
- Cazzetta G., 2017: *Legge e Stato sociale. Dalla legislazione operaia ai dilemmi del welfare "senza legge"*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XLVI, pp. 103-140
- Cimbali E., 1895: *Opere complete*, Torino, Utet
- Colajanni N., 1889: *La sociologia criminale*, Catania, Tropea
- Colao F., 2012: *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana, Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della

¹³⁴ I risultati dell'indagine ad ampio spettro condotta sulla penalistica sociale e i suoi autori, già oggetto della mia tesi di dottorato, sono destinati a confluire in un lavoro monografico di prossima pubblicazione.

- Enciclopedia Italiana, pp. 349-356
- Colao F., 2013: *Ferri, Enrico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 849-852
- Colao F. 2015: «*Un fatale andare*». *Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (ed.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, RomaTre-Press, pp.129-157
- Cosentini F., 1910: *Il socialismo Giuridico*, Catania, Giannotta
- Costa P., 2017: *Lo Stato sociale come problema storiografico*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XLVI, pp. 41-102
- Croce B., 1968: *Materialismo storico ed economia marxista*, Bari, Laterza
- D’Amico E., 2008: *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (ed.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, pp. 265-290
- Dell’Erba N., 1985: *Pietro Ellero e la «dottrina della classe politica»*, in E. R. Papa (ed.), *Il positivismo nella cultura italiana tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli, pp. 299-305
- Donati B., 1910: *Il socialismo Giuridico e la riforma del diritto*, Torino, F.Ili Bocca
- Ellero P., 1874: *La questione sociale*, Bologna, Fava e Garagnani
- Ellero P., 1879: *La tirannide borghese*, Bologna, Fava e Garagnani
- Ellero P., 1881: *La riforma civile*, Torino, Roux e Favale
- Ferrari M., 2011: *Positivismo e positivismi nella cultura italiana tra Otto e Novecento*, in “Diritto penale XXI secolo”, X, pp. 181-205
- Ferri E., 1880: *Dei sostitutivi penali*, in “Archivio di psichiatria”, II, pp. 66-93, e pp. 194-215
- Ferri E., 1881: *Studi sulla Criminalità in Francia. Dal 1826 al 1879*, in “Annali di Statistica”, vol. XXI, pp. 8-61
- Ferri E., 1881: *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, Zanichelli
- Ferri E., 1883: *Socialismo, psicologia e statistica nel diritto*, in “Archivio di psichiatria”, vol. IV, pp. 247-264
- Ferri E., 1883: *Socialismo e criminalità*, Torino, F.Ili Bocca
- Ferri E., 1889: *Fatti e parole, lettera di Enrico Ferri a Napoleone Colajanni*, in “Rivista popolare”, IV, n. 14, pp. 292-297
- Ferri E., 1894: *Socialismo e scuola positiva (Darwin, Spencer e Marx)*, Roma, Casa editrice Italiana;
- Ferri, E., 1900: *Sociologia criminale*, Torino, F.Ili Bocca
- Ferri E., 1901: *Studi sulla Criminalità ed altri saggi*, Torino, F.Ili Bocca
- Ferri E., 1901: *Temperamento e criminalità*, in Id, *Studi sulla criminalità ed altri*

- saggi, Torino, F.lli Bocca, pp. 422-428
- Ferri E., 1929: *Difese penali*, vol. 1-2, Torino, Unione tipografico-editrice torinese
- Florian E., 1896: *Ingiustizie sociali del codice penale*, in "La scienza del diritto privato rivista critica di filosofia giuridica, legislazione e giurisprudenza", IV, pp. 46-55 e pp. 81-95
- Ganci S. M., 1958: *La formazione positivista di Filippo Turati. La polemica Turati-Ferri-Colajanni sui fattori criminogeni (1883-1884)*, in "Rivista Storica del socialismo", I, 1958, pp. 56-68
- Ganci S. M. (ed.), 1959: *Democrazia e socialismo in Italia, carteggi di Napoleone Colajanni (1878-1898)* Milano, Feltrinelli
- Garin E., 1976: *La cultura Italiana tra '800 e '900*, Bari, Laterza
- Gerratana, V., 1972: *Ricerche di storia del marxismo*, Roma, Ed. Riuniti
- Gramsci A., 2014: *Gli intellettuali*, a cura di V. Gerratana, E-Text
- Grossi P., 1988: «La Scienza del diritto privato». Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896, Milano, Giuffrè
- Guerini U., 1974: *Socialismo giuridico e diritto penale*, in "Politica del diritto", V, n. 1, pp. 431-475
- Lacchè L., Stronati M. (ed.), 2014: *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, Eum
- Lacchè L., Storti, C., Colao, F. (ed.), 2015: *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè
- Latini C., 2017: *I "segni" della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista fuzzy*, in "Historia et Ius", 11/2017-paper 10, pp. 1-12
- Latini C., 2018: *Storia di un giurista 'eretico'. Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli, Editoriale Scientifica
- Lombroso C., 1891: *Educazione anticriminale*, in "Critica sociale", I, n. 9, pp. 136-137
- Lombroso C., 18975: *L'uomo delinquente*, Torino, F.lli Bocca
- Loria A., 1933: *Pietro Ellero*, in "Archivio Giuridico Filippo Serafini", vol. CIX, pp. 129-131
- Maestri E., 2020: *Il solidarismo giuridico. Alle fonti della Costituzione sociale nell'età tardo-positivista (1880-1914)*, Amazon KDP
- Manes C., 1912: *Capitalismo e criminalità. Saggio critico di sociologia criminale*, Roma, Tipografia Editrice Nazionale
- Mazzacane A. (ed.), 1986: *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori

- Mazzarella F., 2015: *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e Primo Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XLIV, pp. 381-423
- Musumeci E., 2012: *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano, Franco Angeli
- Neppi Modona G., 1971: *Una “scuola” dimenticata: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in “Giustizia e costituzione”, vol. II, pp. 29-33
- Panunzio S., 1906: *Il socialismo Giuridico. Esposizione Critica*, Genova, Libreria Moderna
- Papa E. R., 1982: *Per una Biografia intellettuale di F. S. Merlino, Giustizia e sociologia criminale. Dal «socialismo anarchico» al «riformismo rivoluzionario» (1878-1930)*, Milano, Franco Angeli
- Papa E. R. (ed.), 1985: *Il positivismo nella cultura italiana tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli
- Papa E. R., 2002: *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in L. Cavazzoli, C.G. Lacaita (ed.), *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, Bari-Roma, Lacaita, pp. 151-160
- Passaniti P., 2008: *Diritto, lavoro e sciopero. Il processo ai contadini mantovani de “La boje”*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (ed.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, pp. 349-376
- Petruciani S., 2018: *Un socialismo da (ri)definire*, in “Politica & Società”, III, pp. 371-388
- Pitter P., 1993: *Pietro Ellero e la sua lotta contro la pena capitale*, in “Realtà Nuova”, XI – XII
- Prampolini C., *Polemica*, in “Lo Scamicciato” dal numero LXIV agosto 1883, al numero LXXI dell’ottobre del 1883
- Roux O., 1910, *Illustri italiani contemporanei: memorie giovanili autobiografiche di letterati, artisti, scienziati, uomini politici, patrioti e pubblicisti / raccolte e corredate di cenni biografici*, Volume III, Firenze, Bemporad
- Salvadori R., 1960: *Enrico Ferri politico. Dal radicalismo all’adesione al Partito socialista*, in “Rivista storica del socialismo”, anno XVI, n. 5, pp. 499-543
- Sbriccoli M., 1974-75: *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, III-IV, pp. 557-642
- Sbriccoli M., 1976: *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè
- Sbriccoli M., 1999: «Le mani nella pasta e gli occhi al cielo». La penalistica italiana negli anni del fascismo, ora in Id 2009, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti, (1972-2007)*, tomo II, Milano, pp.1001-1036

- Schirò P., 2020: *From the school of legal socialism to the social jurist movement in Europe: the misguided label of Juristen-Sozialismus in Germany, France and Italy*, in "Historia et ius", 18/2020 – paper 18, pp. 1-22
- Sighele S., 1941: *Ferri oratore*, in *Enrico Ferri Maestro della scienza criminologica*, Milano, F.lli Bocca, 1941, pp. 162-171
- Sircana G., 1997: *Ferri Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVII, Roma, pp. 139-145
- Stolleis M., 2017: *The European Welfare State - a Model Under Threat*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XLVI pp. 17-40
- Stronati M., 2012: *Il socialismo giuridico e il solidarismo*, in *Enciclopedia italiana*, Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 405-412
- Stronati M., 2016: *History of social law in Italy: Some considerations in "Rechtsgeschichte"*; XXIV, pp. 380-386
- Tarde G., 1883: *Quelques criminalistes italiens de la nouvelle école*, in "Revue Philosophique", XV, pp. 658-669
- Tarde G., 1893: *Pro domo mea reponse à M. Ferri*, in "Archives d'Anthropologie Criminelle", VIII, pp. 258-276
- Torini A., 2020: *La battaglia abolizionista in Italia. Il giornale per l'abolizione della pena di morte*, Canterano, Aracne editrice
- Turati F., 1883: *Il delitto e la questione sociale: appunti sulla questione penale*, Milano, Unione autori;
- Ungari P., 1970: *In memoria del socialismo giuridico, parte I, Le «scuole del diritto privato sociale», e parte II, Crisi e tramonto del movimento*, in "Politica del diritto", I, pp. 241-68 e 387-403
- Vaccaro M. A., 1890: *Genesi e funzioni delle leggi penali*, Torino, F.lli Bocca
- Vaccaro M. A., 1903: *Saggi critici di sociologia e di criminologia*, Torino, F.lli Bocca
- Vadalà-Papale G., 1893: *La nuova tendenza del diritto civile in Italia*, in "Rivista di Giurisprudenza di Trani", VIII, pp. 588 ss
- Vano C., 1993: *Ellero Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 512-520
- Veratti N., 1931: *Sociologia e politica criminale*, Torino, F.lli Bocca
- Zanichelli D., 1901: *Le opere sociali di Pietro Ellero*, in "Nuova Antologia", anno XXXVI, fasc. 714, pp. 506-519
- Zerboglio A., 1897: *La lotta di classe nella legislazione sociale*, in "La Scuola positiva nella giurisprudenza penale", VII, pp. 513-519